



Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario

**GARA A PROCEDURA APERTA PER
L’AFFIDAMENTO IN APPALTO DEI:
SERVIZI DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E
ALTRI SERVIZI ACCESSORI, CON
APPLICAZIONE DEI CRITERI AMBIENTALI
MINIMI DI CUI AL D.M. 29/01/2021, PER IL
SERVIZIO RISTORAZIONE DEL DSU TOSCANA**

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

INDICE DEGLI ARTICOLI

ART.1 OGGETTO DELL'APPALTO
ART.2 DURATA
ART.3 QUADRO ECONOMICO DI APPALTO
ART.4 DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI
ART.5 SERVIZI DI GOVERNO
ART.6 PROGRAMMAZIONE ED ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI
ART.7 SISTEMI DI CONTROLLO E VERIFICA
ART.8 PENALITA'
ART.9 PERSONALE IMPIEGATO NEL SERVIZIO
ART.10 DIVISE DEL PERSONALE
ART.11 COMPORTAMENTO DEL PERSONALE
ART.12 FORMAZIONE DEL PERSONALE
ART.13 OBBLIGHI RETRIBUTIVI, PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI DELL'APPALTATORE
ART.14 SCIOPERI, ASSEMBLEE, CAUSE DI FORZA MAGGIORE
ART.15 CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA E FLESSIBILITA' OCCUPAZIONALE
ART.16 CLAUSOLA PER LE PARI OPPORTUNITA' GENERAZIONALI E PER L'INCLUSIONE LAVORATIVA DELLE PERSONE CON DISABILITA' E SVANTAGGIATE
ART.17 LOCALI; MEZZI E ATTREZZATURE DI LAVORO
ART.18 PRODOTTI E MATERIALI DI CONSUMO
ART.19 OBBLIGHI IN MATERIA DI GREEN ECONOMY
ART.20 CAUZIONE DEFINITIVA, RESPONSABILITA' E POLIZZA ASSICURATIVA
ART.21 GESTIONE DEI SINISTRI
ART.22 VERIFICA DI CONFORMITA'
ART.23 OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE IN MATERIA DI SICUREZZA
ART.24 RISCHI INTERFERENZIALI
ART.25 SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO
ART.26 AVVIO ESECUZIONE DEL SERVIZIO
ART.27 STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
ART.28 RINUNCIA ALL'AGGIUDICAZIONE
ART.29 RECESSO
ART.30 CLAUSOLA DI REVISIONE DEI PREZZI
ART.31 FATTURAZIONE E PAGAMENTI
ART.32 VARIAZIONI E SOSPENSIONI DEL CONTRATTO
ART.33 CONTESTAZIONI E RISERVE
ART.34 VERIFICA MANTENIMENTO REQUISITI
ART.35 BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE
ART.36 INSOLVENZA DELL'APPALTATORE
ART.37 TRATTAMENTO DATI PERSONALI
ART.38 NOMINA A RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
ART.39 ESTENSIONE CODICE DI COMPORTAMENTO
ART.40 FORO COMPETENTE
ART.41 RESPONSABILE DEL PROGETTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE
ART.42 NORMA DI RINVIO

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente Capitolato Speciale d'Appalto (di seguito denominato "Capitolato") è relativo all'affidamento in appalto dei "SERVIZI DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E ALTRI SERVIZI ACCESSORI, CON APPLICAZIONE DEI CRITERI AMBIENTALI MINIMI DI CUI AL D.M. 29/01/2021, PER IL SERVIZIO RISTORAZIONE DEL DSU TOSCANA".

Esso è stato redatto in base alle disposizioni di cui alla Legge n. 221 del 2015 sulla Green Economy ed appalti verdi e all'allegato 1, punto 7 del D.M. n. 65 del 10 marzo 2020. Contiene pertanto i requisiti minimi ambientali richiesti nell'erogazione dei servizi oggetto dell'Appalto recepiti dal Decreto Ministeriale 29 gennaio 2021 "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e sanificazione di edifici e ambienti ad uso civile, sanitario e per i prodotti detergenti" (GU Serie Generale n.42 del 19/02/2021), come modificato dal Decreto Ministeriale del 24 settembre 2021 (GU Serie Generale n. 236 del 2/10/2021).

Il servizio dovrà essere svolto dall'operatore economico aggiudicatario (di seguito denominato "Appaltatore") della relativa gara di appalto indetta dal DSU Toscana (di seguito denominato "Azienda") a regola d'arte e con piena assunzione di responsabilità sui risultati, misurati anche in termini di soddisfazione delle parti interessate.

L'Appaltatore si impegna a svolgere i servizi e le prestazioni oggetto dell'appalto, in piena autonomia, in relazione all'organizzazione delle risorse da impiegare, con assunzione del relativo rischio di impresa e utilizzando personale tecnicamente qualificato e preparato. Tutti gli obblighi necessari per l'avvio e l'erogazione dei servizi/forniture previsti dall'appalto dovranno intendersi a completo carico dell'Appaltatore.

L'Appaltatore non potrà eccepire, durante lo svolgimento delle prestazioni, la mancata conoscenza delle condizioni riportate negli atti di gara o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, tranne che tali nuovi elementi si configurino come cause di forza maggiore. Per tutte le ragioni espresse, l'Appaltatore assume interamente su di sé, l'organizzazione complessiva del servizio oggetto dell'affidamento e tutte le responsabilità organizzative ed esecutive connesse allo svolgimento dello stesso, esentando da tali responsabilità l'Azienda. Di tali oneri ed obblighi, come degli altri indicati o richiamati nel presente Capitolato e relativi allegati, l'Appaltatore ha tenuto debito conto nello stabilire i prezzi di offerta. Il servizio dovrà svolgersi con l'osservanza delle norme contenute nel presente Capitolato e relativi allegati, tenendo conto inoltre di quanto previsto in materia di igiene, sanità e sicurezza dalla normativa vigente e dagli accordi sindacali nazionali e provinciali relativi al personale impiegato dalle Imprese di Pulizia, anche se soci di Cooperative.

Il servizio dovrà essere eseguito nelle strutture nella disponibilità dell'Azienda, la cui ubicazione è indicata nell'allegato "**TABELLA B: Ubicazioni**" al presente Capitolato.

L'Appalto prevede:

1. SERVIZI DI PULIZIA E SANIFICAZIONE E SERVIZI ORDINARI:

Servizi elencati nell'allegato "**TABELLA C FASCE ORARIE SERVIZI DI PULIZIA E SANIFICAZIONE E SERVIZI ORDINARI**" e i cui dettagli sono esplicitati nell'allegato "**PIANO GUIDA SERVIZI ORDINARI E SERVIZI OPZIONALI**". Tali servizi durante l'esecuzione dell'appalto potranno essere implementati o ridotti secondo le esigenze dell'Azienda, previo accordo con i referenti dell'Appaltatore nei termini di seguito specificati.

2. SERVIZI OPZIONALI:

Servizi attivabili a richiesta nel corso dell'Appalto e i cui dettagli sono esplicitati nell'allegato "**PIANO GUIDA SERVIZI ORDINARI E SERVIZI OPZIONALI**".

3. SERVIZI DI GOVERNO:

Servizi finalizzati all'avvio ed alla corretta erogazione del servizio principale di cui al punto 1 e comprendenti:

- Gestione e coordinamento dei servizi;
- Sistema informatizzato per la gestione dei flussi informativi legati ai processi produttivi e di controllo, finalizzato anche alla verifica delle attività svolte.

4. SERVIZI AGGIUNTIVI:

Servizi accessori, comprendenti:

- La fornitura di materiale igienico di consumo e/o relativi contenitori/dispensatori/erogatori;
- La fornitura di contenitori differenziati per rifiuti e sostituzione in caso di usura;
- La movimentazione e smaltimento di rifiuti speciali;
- La fornitura di tappeti antisporco e antiscivolo da posizionare agli ingressi di ogni struttura oggetto del presente appalto e sostituzione in caso di usura.

I servizi di pulizia e sanificazione e i servizi ordinari sono remunerati a fronte dei corrispettivi giornalieri presentati dall'Appaltatore in sede di offerta economica mediante il modello "Dettaglio economico" e suddivisi **in corrispettivi giornalieri a bassa affluenza studentesca, a media affluenza studentesca e ad alta affluenza studentesca**, in base alle prestazioni realmente eseguite.

Nelle tabelle sottostanti sono riportati, per ciascuna struttura interessata dall'appalto, il numero stimato dei pasti complessivi erogati suddivisi per mese, con l'indicazione della media complessiva dei pasti erogati giornalmente, suddivisa tra pranzo e cena, dei pasti somministrati dal lunedì al venerdì e dei pasti erogati nelle giornate di sabato/domenica.

Sono inoltre indicati i mesi che, sulla base dei pasti somministrati, vengono considerati prevalentemente a bassa affluenza studentesca, a media affluenza studentesca e ad alta affluenza studentesca.

TABELLE AFFLUENZE (ANNO DI RIFERIMENTO 2024)

SEDE FIRENZE

	MESE	MIN PASSAGGI	MAX PASSAGGI	NUM PASTI TOTALI	MEDIA PASTI GIORNO PRANZO + CENA	MEDIA GIORNO PASTI A PRANZO	MEDIA GIORNO PASTI A CENA	MEDIA GIORNO PASTI LUN-VEN PRANZO + CENA	MEDIA GIORNO PASTI SAB PRANZO + CENA	MEDIA GIORNO PASTI DOM PRANZO + CENA
MANSA CALAMANDREI	Gennaio	648	1.100	20.398	927	614	313	849	679	MENSA CHIUSA
	Febbraio	577	1.111	21.428	893	578	315	838	671	
	Marzo	526	1.450	29.836	1.148	832	315	779	623	
	Aprile	275	1.394	21.888	952	679	273	678	542	
	Maggio	641	1.288	27.131	1.085	745	340	828	662	
	Giugno	650	1.135	21.397	892	558	333	888	710	
	Luglio	143	937	17.574	676	447	229	645	516	
	Agosto	60	94	-	-	-			-	
	Settembre	431	1.064	17.340	694	473	221	630	504	
	Ottobre	515	1.443	30.335	1.124	832	291	789	631	
	Novembre	372	1.479	29.831	1.193	865	328	863	691	
	Dicembre	417	1.452	20.236	1.124	792	332	901	721	

	MESE	MIN PASSAGGI	MAX PASSAGGI	NUM PASTI TOTALI	MEDIA PASTI GIORNO PRANZO + CENA	MEDIA GIORNO PASTI A PRANZO	MEDIA GIORNO PASTI A CENA	MEDIA GIORNO PASTI LUN-VEN PRANZO + CENA	MEDIA GIORNO PASTI SAB PRANZO + CENA	MEDIA GIORNO PASTI DOM PRANZO + CENA
MENSA CAPONNETTO	Gennaio	145	1.143	21.809	872	599	273	723	579	MENSA CHIUSA
	Febbraio	456	1.335	24.387	1.016	705	311	736	588	
	Marzo	452	1.589	31.444	1.209	887	323	638	510	
	Aprile	326	1.530	22.088	1.163	868	294	774	619	
	Maggio	480	1.406	27.990	1.120	783	336	639	511	
	Giugno	536	1.146	22.417	934	617	317	698	558	
	Luglio	229	991	18.150	672	457	215	473	378	
	Agosto	172	571	5.754	338	338	-		-	
	Settembre	315	1.174	18.442	802	576	226	432	346	
	Ottobre	370	1.544	29.590	1.096	806	290	500	400	
	Novembre	454	1.574	29.208	1.217	830	387	598	478	
	Dicembre	2	1.588	18.644	981	684	297	524	419	

	MESE	MAX PASSAGGI GIORNALIERI	NUM PASTI TOTALI	MEDIA PASTI GIORNO PRANZO	MEDIA GIORNO PASTI A CENA	MEDIA GIORNO PASTI LUN- VEN PRANZO	MEDIA GIORNO PASTI LUN- VEN PRANZO + CENA	MEDIA GIORNO PASTI SAB PRANZO + CENA	MEDIA GIORNO PASTI DOM PRANZO + CENA
PIZZERIA CALAMANDREI	Gennaio	209	3.158	166	MENZA CHIUSA	166	MENZA CHIUSA	MENZA CHIUSA	MENZA CHIUSA
	Febbraio	308	4.113	206		206			
	Marzo	722	7.922	377		377			
	Aprile	416	4.594	270		270			
	Maggio	645	6.963	317		317			
	Giugno	314	4.242	223		223			
	Luglio	109	906	91		91			
	Settembre	297	2.544	182		182			
	Ottobre	443	7.596	330		330			
	Novembre	454	7.323	366		366			
	Dicembre	446	5.492	323		323			

SEDE PISA

	MESE	MAX PASSAGGI	NUM PASTI TOTALI	MEDIA PASTI GIORNO PRANZO + CENA	MEDIA GIORNO PASTI A PRANZO	MEDIA GIORNO PASTI A CENA	MEDIA GIORNO PASTI LUN- VEN PRANZO + CENA	MEDIA GIORNO PASTI LUN- VEN PRANZO + CENA	MEDIA GIORNO PASTI SAB PRANZO + CENA	MEDIA GIORNO PASTI DOM PRANZO + CENA
MENSA MARTIRI	Gennaio	2.382	47.278	1.891	1.364	528	2.098	1.420	1.136	1.335
	Febbraio	2.890	55.552	1.984	1.421	563	2.307	1.303	1.043	1.311
	Marzo	3.253	72.062	2.325	1.669	655	2.882	1.310	1.048	1.261
	Aprile	3.042	47.733	1.836	1.372	464	2.093	1.135	908	1.048
	Maggio	2.807	60.946	2.032	1.403	629	2.375	1.298	1.038	1.138
	Giugno	2.357	49.989	1.785	1.228	557	2.069	1.394	1.115	1.277
	Luglio	2.006	42.155	1.360	872	488	1.518	993	794	1.014
	Agosto	470	5.254	263	263		267	309	247	-
	Settembre	2.418	40.866	1.409	956	453	1.585	1.037	829	1.066
	Ottobre	3.206	70.407	2.271	1.594	678	2.671	1.232	986	1.257
	Novembre	3.266	65.286	2.251	1.640	611	2.796	1.234	987	1.106
	Dicembre	3.331	44.091	2.205	1.788	417	2.445	1.462	1.170	1.314

	MESE	MIN PASSAGGI	MAX PASSAGGI	NUM PASTI TOTALI	MEDIA PASTI GIORNO PRANZO + CENA	MEDIA GIORNO PASTI A PRANZO	MEDIA GIORNO PASTI A CENA	MEDIA GIORNO PASTI LUN- VEN PRANZO + CENA	MEDIA GIORNO PASTI LUN- VEN PRANZO + CENA	MEDIA GIORNO PASTI SAB PRANZO + CENA	MEDIA GIORNO PASTI DOM PRANZO + CENA
MENSA BETTI	Gennaio	259	479	7.915	417	267	417	149	333	MENSA CHIUSA	MENSA CHIUSA
	Febbraio	330	746	9.579	479	318	479	161	383		
	Marzo	106	809	14.213	677	485	677	192	541		
	Aprile	377	730	9.125	570	448	570	122	456		
	Maggio	350	654	11.525	524	345	524	179	419		
	Giugno	312	483	7.521	396	248	396	148	317		
	Luglio	37	358	5.626	245	132	245	113	196		
	Agosto	31	38	70	35	35	35		28		
	Settembre	118	519	6.582	313	195	313	119	251		
	Ottobre	307	678	11.878	516	328	516	188	413		
	Novembre	115	669	10.081	504	325	504	179	403		
	Dicembre	2	617	6.509	465	356	465	109	372		

	MESE	MIN PASSAGGI	MAX PASSAGGI	NUM PASTI TOTALI	MEDIA PASTI GIORNO PRANZO	MEDIA GIORNO PASTI A CENA	MEDIA GIORNO PASTI LUN- VEN PRANZO	MEDIA GIORNO PASTI SAB PRANZO + CENA	MEDIA GIORNO PASTI DOM PRANZO + CENA
MENSA CAMMEO	Gennaio	82	524	8.940	406	MENSA CHIUSA	406	MENSA CHIUSA	MENSA CHIUSA
	Febbraio	86	762	7.603	385		385		
	Marzo	727	1.118	21.047	1.002		1.002		
	Aprile	63	1.062	13.223	735		735		
	Maggio	337	1.079	18.222	828		828		
	Giugno	354	566	8.220	433		433		
	Luglio	159	443	6.882	344		344		
	Agosto	201	430	2.099	350		350		
	Settembre	222	730	8.471	385		385		
	Ottobre	388	1.138	21.870	951		951		
	Novembre	786	1.170	19.497	1.026		1.026		
	Dicembre	1	1.143	10.077	916		916		

SEDE SIENA

	MESE	MIN PASSAGGI	MAX PASSAGGI	NUM PASTI TOTALI	MEDIA PASTI GIORNO PRANZO + CENA	MEDIA GIORNO PASTI A PRANZO	MEDIA GIORNO PASTI A CENA	MEDIA GIORNO PASTI LUN- VEN PRANZO + CENA	MEDIA GIORNO PASTI LUN-VEN PRANZO + CENA	MEDIA GIORNO PASTI SAB PRANZO + CENA	MEDIA GIORNO PASTI DOM PRANZO + CENA
MENSE SAN MINIATO	Gennaio	325	723	16.940	565	372	591	193	636	508	MENSE CHIUSA
	Febbraio	496	694	17.095	611	364	634	247	731	584	
	Marzo	486	721	19.534	630	357	665	273	739	591	
	Aprile	390	1.226	14.998	555	382	579	174	599	479	
	Maggio	338	634	16.977	548	293	576	254	621	497	
	Giugno	202	605	15.551	518	288	559	230	560	448	
	Luglio	252	618	11.046	381	172	398	209	437	349	
	Agosto	82	238	808	162	162	162		162	130	
	Settembre	272	456	14.094	455	303	477	152	525	420	
	Ottobre	342	603	15.012	484	235	510	250	569	455	
	Novembre	336	678	17.102	570	270	613	300	635	508	
	Dicembre	136	654	12.991	419	236	451	184	436	349	

Il dettaglio giornaliero a bassa, media e alta affluenza studentesca è rappresentato dall'allegato **"CALENDARIO AFFLUENZE BASSE, MEDIE, ALTE"** e raffigura l'andamento stimato sulla base dello storico dei pasti erogati negli anni precedenti presso le strutture interessate dall'appalto.

Nessun ulteriore importo sarà corrisposto dall'Azienda qualora in corso di esecuzione sia necessario un incremento orario delle prestazioni per errata valutazione del servizio presentata in fase di offerta tecnica da parte dell'Appaltatore relativamente alla quantificazione del monte ore necessario per lo svolgimento di tutte le attività richieste.

I servizi opzionali, se richiesti, saranno remunerati a fronte dei corrispettivi orari indicati dall'Appaltatore nel modello "Dettaglio economico" dell'offerta economica.

I servizi di governo e i servizi aggiuntivi devono intendersi remunerati all'interno dei corrispettivi offerti per il servizio principale di pulizia e sanificazione.

Per la determinazione dell'importo posto a base d'asta l'Azienda ha quantificato il corrispettivo previsto per tutte le giornate dell'intera durata contrattuale, che sono denominate "giornata a bassa affluenza, a media affluenza, ad alta affluenza", e un monte ore empirico di fabbisogno per i servizi opzionali attivabili nel corso dell'appalto.

Tale importo non è vincolante per l'Azienda poiché non possono essere anticipatamente previsti riduzioni o incrementi dei servizi di cui sopra. Inoltre i suddetti servizi potranno subire variazioni al verificarsi di eventi, non previsti e non prevedibili, oltre che per sopraggiunte esigenze organizzative dell'Azienda.

L'Appaltatore dovrà fornire qualsiasi prodotto, attrezzatura e utensile necessario all'erogazione completa di tutti i servizi previsti nel presente Capitolato.

Limitatamente ai Servizi di pulizia e sanificazione, vengono esplicitate a titolo indicativo nell'allegato **"TABELLA C FASCE ORARIE SERVIZI DI PULIZIA E SANIFICAZIONE E SERVIZI ORDINARI"** le attività necessarie per ciascuna struttura operativa e l'orario di inizio e di fine di ciascun servizio. Rispetto a quanto riportato nella suddetta tabella, potrebbero verificarsi richieste di implementazioni/riduzioni di servizi al momento non preventivabili.

Qualora in corso di esecuzione dell'appalto per qualunque causa un servizio tra quelli elencati non dovesse svolgersi (es: servizio sbarazzo e lavaggio stoviglie a causa della rottura della lavastoviglie), il personale impiegato per tale mansione potrà essere adibito, in accordo con il referente di struttura, ad altre operazioni di pulizia e sanificazione ritenute rilevanti dall'Azienda.

ART. 2 – DURATA

L'Appalto avrà una durata di 24 (ventiquattro) mesi, decorrenti dalla data di stipula del contratto o da altra data comunicata dall'Azienda.

E' prevista l'opzione di prosecuzione del contratto per ulteriori 12 (dodici) mesi ai sensi dell'art. 120, co. 10 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. (in seguito denominato Codice). Qualora venga attivata l'opzione di prosecuzione l'esecuzione del servizio avviene agli stessi patti e condizioni dell'affidamento originario.

ART. 3 – QUADRO ECONOMICO DI APPALTO

L'importo massimo stimato dell'Appalto, determinato ai sensi dell'art. 14, co. 4 del Codice, è pari a **Euro 8.868.930,00** (Euro ottomilionioottocentosessantottomilanovecentotrenta/00) oltre IVA di legge, così composto:

- **Euro 5.915.000,00** (Euro cinquemilioninovecentoquindicimila/00) oltre IVA di legge relativo alla durata contrattuale di 24 (ventiquattro) mesi e che costituisce l'importo a base d'asta, così articolato:
 - **Euro 5.035.000,00** (Euro cinquemilionitrentacinquemila/00) oltre IVA di legge per i Servizi di pulizia e sanificazione e servizi ordinari;
 - **Euro 880.000,00** (Euro unmilionetrecentottantamila/00) oltre IVA di legge per i Servizi opzionali, eventualmente attivabili;
- **Euro 13.930,00** (Euro tredicimilanovecentotrentamila/00) oltre IVA di legge per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
- **Euro 2.940.000,00** (Euro duemilioninovecentoquarantamila/00) oltre IVA di legge per l'opzione di prosecuzione del contratto per ulteriori 12 (dodici) mesi.

La predetta stima è stata effettuata in ragione della previsione del fabbisogno accertato in funzione delle prestazioni richieste ed è determinata al meglio delle possibilità e conoscenze attuali sui presunti profili di uso dei servizi nell'arco temporale di durata dell'appalto.

La stima degli oneri di sicurezza è contenuta nel Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (D.U.V.R.I.) predisposto ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. e allegato al presente Capitolato (**Allegato n. 6**).

La stima non è in alcun modo impegnativa, né vincolante per l'Azienda. L'importo complessivo del quadro economico non è superabile e costituisce il limite massimo aggiudicabile.

I prezzi offerti si riferiscono ai servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali. I prezzi debbono intendersi comprensivi di ogni spesa, imposta, tassa o tributo che renda operativa la fornitura dei servizi, ad esclusione della sola IVA.

Ai sensi dell'art. 41, comma 14 del Codice i costi della manodopera ricompresi nell'importo a base d'asta sono determinati in **Euro 5.323.500,00** (Euro cinquemilionitrecentoventitremilacinquecento/00) per una incidenza pari al 90%.

Il calcolo del costo della manodopera deriva dalla moltiplicazione del costo orario delle diverse figure che si prevede debbano essere impiegate nell'esecuzione dell'appalto per il numero di ore presunto di servizio durante il periodo di durata dell'appalto, mediante utilizzo delle vigenti tabelle del Contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi, contraddistinto dal codice alfanumerico unico ID CNEL K511 che viene assunto quale contratto collettivo di riferimento ai sensi dell'art. 11, co. 2 del Codice.

In caso di applicazione di un CCNL diverso da quello di riferimento la Stazione Appaltante prima di procedere all'aggiudicazione effettua la verifica dell'equivalenza delle tutele giuridiche ed economiche con le modalità di cui all'art. 110 del Codice in conformità all'Allegato I.01 dello stesso.

ART. 4 - DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI

I servizi di pulizia e sanificazione, siano essi ordinari che periodici, saranno remunerati in base al corrispettivo giornaliero corrispondente indicato dall'Appaltatore nel modello "Dettaglio Economico" dell'offerta economica mentre per i servizi opzionali sarà remunerato quanto effettivamente svolto.

Nell'allegata "**TABELLA C: FASCE ORARIE SERVIZI DI PULIZIA E SANIFICAZIONE**" sono elencati i servizi occorrenti e le indicazioni dell'orario di inizio e di fine di ciascun servizio in cui tutte le operazioni previste per il completamento dello stesso dovranno svolgersi.

Essi raffigurano la realtà attuale degli stabilimenti produttivi interessati dal servizio. All'avvio dell'esecuzione dell'appalto tali servizi dovranno essere confermati dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) e/o suoi delegati.

ART. 5 - SERVIZI DI GOVERNO

I servizi di governo sono le attività finalizzate all'avvio ed alla corretta erogazione del servizio, comprendenti:

Sistema di gestione e coordinamento dei servizi

L'Appaltatore dovrà assicurare una adeguata organizzazione per l'interfaccia con le figure di riferimento dell'Azienda, al fine di garantire una corretta ed efficace gestione del contratto. Quest'ultimo prevede l'erogazione di servizi in aree estese e diversificate per organizzazione e contesti specifici e, pertanto, l'organizzazione dovrà garantire il coordinamento a più livelli di tutte le attività erogate.

La struttura organizzativa e logistica messa a disposizione dall'Appaltatore dovrà prevedere n.1 Responsabile del Servizio e n.3 Gestori del Servizio, questi ultimi relativi a ciascuna sede territoriale interessata (Firenze, Pisa e Siena), ossia personale giornalmente presente in loco durante lo svolgimento delle attività, facente parte dell'organico di commessa, con il compito di far osservare al personale impiegato le funzioni e i compiti stabiliti, a disposizione per ogni chiarimento, richiesta o contestazione che si renderà opportuna o necessaria; i Gestori del Servizio si avvarranno della collaborazione di un'unità operativa di riferimento per ciascun turno lavorativo su ciascuna struttura. La mancata attivazione e comunicazione dei nominativi dei Gestori del Servizio e suoi collaboratori ad inizio dell'Appalto darà luogo all'applicazione della relativa penale prevista dall'articolo 8. I Gestori del Servizio dovranno assicurare il necessario livello di coordinamento con i Referenti dell'Azienda sull'operatività quotidiana nelle varie strutture e garantire una reperibilità continua nelle 24 ore, compresi i giorni festivi per la gestione di eventuali urgenze e criticità.

Sistema di gestione informatizzato

Per la gestione dei flussi informativi legati ai processi produttivi e di controllo e anche al fine di una corretta implementazione dei servizi richiesti, l'Appaltatore, prima dell'avvio dell'esecuzione dell'appalto dovrà presentare uno "*Schema dei flussi informativi relativi a tutti i processi operativi e gestionali*" previsti nel presente Capitolato che sarà poi adottato nella gestione del servizio.

Lo schema dovrà riportare il tipo di informazione, le relazioni tra le informazioni, il formato e la fonte dell'informazione, nonché le risorse umane e tecnologiche coinvolte, anche per consentire il monitoraggio delle prestazioni eseguite.

A titolo di esempio, i processi che dovranno essere schematizzati possono essere: il sistema dei controlli, l'approvvigionamento del materiale di consumo, la programmazione delle fasce di lavoro, la rendicontazione economica, l'assegnazione della struttura di lavoro in coerenza con la formazione degli operatori, etc.

L'Appaltatore dovrà quindi declinare una soluzione informatica completa che renda operativo lo schema sopra indicato, illustrando nel dettaglio i punti di connessione e le informazioni rese disponibili al fine di un pieno monitoraggio e controllo in tempo reale da parte dell'Azienda.

L'Appaltatore dovrà garantire la disponibilità del sistema informativo a partire dal sessantesimo giorno successivo all'attivazione e per tutta la durata del contratto, provvedendo alla continua

attività di manutenzione ordinaria e straordinaria sia della parte hardware che della parte software. E' obbligo dell'Appaltatore, in caso di modifiche dei sistemi, provvedere ad adeguare le relative integrazioni senza alcun onere per l'Azienda. Il sistema gestionale dell'Appaltatore dovrà garantire all'Azienda un accesso strutturato e web-based ai dati prodotti durante l'erogazione dei servizi.

In particolare il sistema informatizzato dovrà garantire:

- l'accesso ai report relativi all'attività di controllo del servizio (come meglio dettagliata all'Art. 7 SISTEMI DI CONTROLLO E VERIFICA);
- l'accesso alle informazioni relative alla formazione, aggiornate rispetto alle mansioni svolte dagli operatori e nel rispetto di quanto previsto dalla DGR 540/2024;
- la gestione dei piani di attività programmata;
- le richieste di attivazione dei servizi opzionali;
- la presenza dei Piani di sanificazione di ciascuna mensa dove sono indicati i prodotti da usare, frequenze di pulizia, modalità operative, la registrazione giornaliera delle attività svolte con indicazione dell'operatore impiegato, in conformità alla normativa vigente in materia di sicurezza alimentare.

Resta inteso che l'inserimento e l'archiviazione di tutti i dati relativi ai servizi oggetto dell'appalto ed utili all'Azienda per il controllo dello stesso, saranno a completo carico dell'Appaltatore.

ART. 6 - PROGRAMMAZIONE ED ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI

In sede di offerta i concorrenti dovranno presentare un **"Progetto di Servizio"** che indichi il numero di ore proposte per lo svolgimento di tutte le attività descritte nell'allegato **4 "TABELLA C: FASCE ORARIE SERVIZI DI PULIZIA E SANIFICAZIONE"**, secondo le giornate di bassa, media ed alta affluenza, le attrezzature e i materiali da utilizzare, le unità impiegate, le specifiche professionali del personale e le modalità operative adottate. Tale progetto dovrà contenere anche un cronoprogramma relativo all'attuazione delle pulizie periodiche secondo le modalità dettagliate nell'**allegato 1 "PIANO GUIDA SERVIZI ORDINARI E SERVIZI OPZIONALI"**.

Al momento dell'attivazione del servizio l'Appaltatore dovrà presentare uno specifico **"Programma esecutivo degli interventi"**, che dovrà essere approvato dal Responsabile Unico del Progetto (RUP), che illustri la calendarizzazione delle attività, il personale impiegato ed i rispettivi orari: tale documento sarà ridefinito ed aggiornato mensilmente nel documento **"Programma esecutivo degli interventi mensile"**.

Sulla base del programma mensile di cui sopra, sarà compilato a scadenza di ogni singolo mese un **Rapporto di Lavoro** (R.L.) per ciascuna struttura da trasmettere all'assistente del DEC. Nei R.L. dovranno essere registrate tutte le attività giornaliere eseguite, nonché le attività periodiche previste dalle specifiche tecniche del contratto. La mancata trasmissione dei R.L. comporterà applicazione della penale come al successivo art. 8.

L'Appaltatore dovrà conformarsi ad eventuali ampliamenti o riduzioni del servizio oggetto dell'appalto richieste dall'Azienda sulla base dei calendari di aperture del Servizio Ristorazione, dell'afflusso degli utenti, nonché di eventi particolari, quali scioperi o assemblee, ed eventi eccezionali, quali chiusure anche prolungate delle mense, modificando le proprie prestazioni anche su base giornaliera.

I R.L. faranno fede ai fini del pagamento delle prestazioni svolte.

ART. 7 - SISTEMI DI CONTROLLO E VERIFICA

Ai fini dell'espletamento dei controlli e delle verifiche sull'esecuzione delle prestazioni di cui al presente Capitolato, l'Appaltatore dovrà fornire la strumentazione necessaria alla misurazione oggettiva dei parametri costituenti il risultato del servizio (per esempio bassometro e bioluminometro) e relativi materiali di consumo. La strumentazione dovrà essere in numero sufficiente a garantire il regolare svolgimento dell'attività di controllo in relazione a ciascuna struttura operativa interessata dal servizio. La strumentazione dovrà essere regolarmente sottoposta ad interventi di manutenzione ordinaria e ad una periodica taratura in base al

manuale d'uso e manutenzione, a completo carico dell'Appaltatore. Si precisa che la certificazione relativa dovrà essere in lingua italiana.

L'Appaltatore dovrà elaborare una specifica reportistica sui controlli effettuati, con periodicità da stabilire e che sarà oggetto di valutazioni tecniche con il DEC o suoi collaboratori delegati. In occasione dell'incontro per la valutazione della reportistica prodotta, l'Appaltatore dovrà anche presentare un piano di miglioramento rispetto alle criticità rilevate a seguito dei controlli.

L'Appaltatore dovrà prevedere un sistema di autocontrollo (audit interni di miglioramento) e relative frequenze, al fine di verificare il costante rispetto dei livelli qualitativi e quantitativi prescritti dall'Azienda. L'Appaltatore dovrà fornire i report dei controlli svolti entro 7 (sette) giorni dalla fine di ciascun periodo predefinito. Ogni difformità riscontrata deve essere tracciata e gestita a sistema come "Non Conformità", documentandone la gestione in termini di eventuali azioni correttive intraprese condivise con l'Azienda e successiva verifica di efficace risoluzione. L'Appaltatore avrà cura di comunicare, ad intervalli stabiliti a priori, il piano e le modalità dei controlli che intende mettere in atto. Gli esiti degli autocontrolli effettuati potranno essere oggetto di verifica da parte dell'Azienda.

E' facoltà dell'Azienda eseguire in qualsiasi momento, tramite personale appositamente incaricato, controlli per verificare la corrispondenza del servizio fornito dall'Appaltatore secondo quanto previsto dal presente Capitolato e negli allegati Piani Guida. Una percentuale di questi controlli sarà eseguita con modalità *random*, e senza obbligo di comunicazione, sugli autocontrolli eseguiti dall'Appaltatore, al fine di verificare la corrispondenza degli esiti. La mancanza di corrispondenza sarà soggetta all'applicazione delle penali previste dal successivo articolo 8. Il controllo sarà svolto con gli strumenti, le modalità e le procedure descritti negli allegati Piani Guida e/o nei manuali di controllo. I controlli possono essere eseguiti in autonomia dall'Azienda, che potrà inoltre accertare in qualsiasi momento l'applicazione da parte dei dipendenti dell'Appaltatore delle norme di sicurezza, ferma restando la responsabilità dell'Appaltatore in merito.

ART. 8 - PENALITA'

Gli esiti dei controlli di processo e dell'attività dell'Appaltatore saranno soggetti all'applicazione di penalità secondo le norme di cui al presente articolo.

In caso di inosservanze delle obbligazioni contrattuali e dell'offerta tecnica e/o inadempimenti delle stesse emerse nell'ambito dei controlli di processo e dell'attività dell'Appaltatore, l'Azienda invia a quest'ultimo una contestazione scritta. L'Appaltatore dovrà fornire le proprie controdeduzioni entro il termine di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della contestazione. Qualora le giustificazioni non pervengano o non siano ritenute idonee, l'Azienda applicherà, a suo insindacabile giudizio, le seguenti penali, tenuto conto della gravità dell'inadempienza, delle eventuali giustificazioni fornite e del danno procurato al regolare svolgimento dell'attività di lavoro:

PULIZIE ORDINARIE

- Inosservanza dei giorni previsti per gli interventi: **Euro 100,00** (per ogni giorno e Unità coinvolta);
- Per ogni intervento previsto: mancata effettuazione totale o parziale del servizio: **Euro 200,00** a intervento mancato - In caso di esecuzione parziale la penale è ridotta del 50%.

PULIZIE PERIODICHE

- Ritardo immotivato sull'esecuzione del programma di attività concordato: **Euro 200,00** (per ogni giorno e Unità coinvolta) - in caso di esecuzione parziale la penale è ridotta del 50%;
- Intervento non fornito: **Euro 400,00** per Unità coinvolta - in caso di esecuzione parziale la penale è ridotta del 50%.

SERVIZI OPZIONALI

- Mancata esecuzione del servizio: **Euro 600,00** per ogni giorno di mancata esecuzione;

- Parziale esecuzione del servizio: **Euro 300,00** per ogni giorno di incompleta esecuzione;
- Ritardo e/o mancato rispetto delle fasce orarie, nell'esecuzione del servizio per le attività programmate: **Euro 200,00/giorno** di ritardo per ogni chiamata entro i 30 minuti;
- Ritardo nell'esecuzione delle attività a chiamata/urgenti (ritardo >15 minuti): **Euro 150,00** per ogni evento;
- Attività eseguita con attrezzatura non conforme e/o non pulita: **Euro 100,00** per ogni attrezzatura/giorno;
- Errata digitazione dei passaggi e/o mancato controllo del vassoio: **Euro 200,00** per ogni evento;
- Abbandono del materiale trasportato al di fuori dei luoghi di destinazione: **Euro 200,00** per ogni evento;
- Ritardi negli interventi, a qualunque titolo imputabili, superiori alle 12 ore: **Euro 400,00** per ogni giorno di ritardo;
- Ritardi ad intervenire superiori a 60 minuti in caso di intervento straordinario urgente: **Euro 400,00**.

ALTRE INOSSERVANZE E/O INADEMPIMENTI

- Mancato adempimento rispetto a quanto indicato in sede di Offerta tecnica e non espressamente previsto nel presente Capitolato e/o relativi allegati: **Euro 500,00** per ogni mancato adempimento;
- Mancata disponibilità del Sistema informatizzato (Art. 6): **Euro 50,00** per ogni giorno di ritardo rispetto ai 60 previsti per l'attivazione;
- Mancata disponibilità delle funzionalità previste dal Sistema informatizzato (Art. 6): **Euro 100,00** per ogni funzionalità non disponibile;
- Mancata comunicazione dei nominativi del Gestore del servizio e suoi collaboratori: **Euro 400,00** per ogni giorno e struttura;
- Inosservanza delle fasce orarie: **Euro 400,00** per ogni giorno e struttura;
- Inosservanza delle modalità operative di pulizia e sanificazione: **Euro 400,00** per ogni evento;
- Mancata reperibilità del Gestore del servizio e/o suo delegato nelle fasce orarie di competenza: **Euro 200,00** per ogni chiamata entro i 30 minuti e **Euro 400,00** oltre i 30 minuti;
- Mancato aggiornamento dell'elenco del personale e/o della reportistica: **Euro 100,00** per ogni evento e/o per ogni operatore;
- Mancato o parziale aggiornamento e formazione del personale: **Euro 200,00** per ogni evento e per ogni operatore;
- Comportamento non corretto da parte dei dipendenti, divisa non conforme a quanto indicato nel presente Capitolato: **Euro 100,00** a dipendente; nel caso di reiterata violazione **Euro 200,00** a dipendente
- Mancato rispetto di quanto indicato dal presente Capitolato in materia di prodotti, materiali e attrezzature utilizzati nelle singole strutture:
 - attrezzature non pulite e/o non in ordine: **Euro 200,00** per ogni attrezzatura;
 - panni non integri e/o non conformi per colore: **Euro 100,00** per ogni panno;
 - assenza del materiale: **Euro 100,00**;
 - non conformità dei prodotti e/o utilizzo non conforme dei prodotti: **Euro 100,00** per ogni prodotto e/o evento oltre che addebito per eventuali danneggiamenti da questo derivanti;
 - non conformità delle sanificazioni delle attrezzature: **Euro 200,00** per ogni attrezzatura;
 - non conformità rispetto a quanto previsto in materia di divise del personale e relativa sostituzione in caso di svolgimento di diverse mansioni: **Euro 50,00** a dipendente; nel caso di reiterata violazione **Euro 100,00** a dipendente

- Mancata osservanza delle norme di sicurezza **Euro 400,00** a dipendente;
- Mancato utilizzo di segnaletica: **Euro 100,00** per ogni evento;
- Mancato rispetto delle direttive impartite dall'Azienda relativamente a procedure o modalità operative (es. sanificazione intervento manutentivo straordinario): **Euro 400,00** per ogni evento;
- Difforme compilazione delle fatture rispetto a quanto indicato all'art. 31: **Euro 200,00** per ogni evento.
- Mancata trasmissione del Rapporto di Lavoro entro il quindicesimo giorno del mese successivo: **Euro 200,00** per ogni giorno di ritardo.

Delle penali applicate sarà data comunicazione all'Appaltatore a mezzo posta elettronica certificata, a partire dal primo giorno del mese successivo. Resta ferma, in ogni caso, la risarcibilità dell'ulteriore maggior danno subito dall'Azienda.

L'Appaltatore sarà comunque responsabile delle sanzioni (p.es. multe, ammende, ecc.) a qualsiasi titolo irrogate a carico dell'Azienda per inadempimenti causati dal mancato rispetto delle normative vigenti da parte dell'Appaltatore stesso nell'esecuzione dell'appalto.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale. Sono fatte salve le ragioni dell'Appaltatore per cause non dipendenti dalla propria volontà, per inadempienze di terzi, od imputabili ai richiedenti.

ART. 9 - PERSONALE IMPIEGATO NEL SERVIZIO

L'Appaltatore ha l'obbligo di rispettare tutte le norme inerenti alla sicurezza del personale, assumendosi tutte le responsabilità nel rispetto delle vigenti norme igieniche ed infortunistiche, esonerando di conseguenza l'Azienda da ogni responsabilità in merito.

L'Appaltatore dovrà garantire per tutta la durata del contratto ed in ogni periodo dell'anno, la presenza costante dell'entità numerica lavorativa indicata in sede di Offerta tecnica, utile ad assicurare un compiuto e corretto espletamento del servizio, provvedendo in caso di eventuali assenze ad una immediata sostituzione. A fronte di eventi straordinari e non previsti, l'Appaltatore si dovrà impegnare a destinare risorse umane e strumentali aggiuntive al fine di assolvere gli impegni assunti.

L'Appaltatore dovrà mettere a disposizione dell'Azienda prima dell'avvio dell'esecuzione dell'appalto un elenco nominativo del personale che verrà impiegato per l'espletamento dello stesso, con l'indicazione, per ciascun addetto, delle mansioni attribuite nell'ambito dell'Appalto. L'Appaltatore, all'inizio di ogni mese, in caso di avvenute variazioni, dovrà fornire l'elenco dei nuovi operatori avviati al servizio, indicando nominativi, rispettivo orario e luogo di lavoro.

Il personale dovrà essere stato adeguatamente formato in materia di Salute e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro e Sicurezza Alimentare, avere conoscenza dei locali, delle esigenze e della specificità dell'area oggetto del servizio. L'Appaltatore dovrà garantire, nello svolgimento della propria attività, l'economia nell'uso dell'energia elettrica e dell'acqua, lo spegnimento delle luci non necessarie; l'apertura al mattino e la chiusura alla sera dei locali, nonché delle finestre e delle porte d'ingresso, in modo da impedire l'accesso agli estranei, qualora il dipendente dell'Appaltatore sia il primo ad entrare o l'ultimo ad uscire dalla sede; nel caso sia presente un dispositivo di allarme, dovrà essere garantita la gestione in ingresso ed in uscita dei codici di accesso e la loro riservatezza.

Vista la varietà degli ambienti interessati dal servizio oggetto di affidamento, potrà verificarsi la necessità di interventi di pulizia in ambienti che in particolari fasce orarie siano poco frequentati, deserti o chiusi all'attività. L'Appaltatore dovrà adottare i necessari accorgimenti per la sicurezza del proprio personale.

Al personale è consentito usufruire del pasto a mensa al di fuori del proprio orario di lavoro ed alla tariffa stabilita e deliberata dal Consiglio di Amministrazione dell'Azienda. Sarà considerato elemento di valutazione dell'Offerta Tecnica, la disponibilità dell'Appaltatore a farsi carico del costo del pasto del proprio personale, che potrà essere mensilmente rendicontato e fatturato

dall'Azienda, così come più dettagliatamente descritto nel Disciplinare di gara nei Criteri di Valutazione dell'offerta tecnica.

ART. 10 - DIVISE DEL PERSONALE

Il personale adibito al servizio dovrà vestire una divisa, concordata con l'Azienda, di foggia e colore diversi da quelle utilizzate dal personale dell'Azienda impiegato nelle strutture della stessa, e, su richiesta, differenziata a seconda della mansione svolta, anche in caso di aggiudicazione ad un Raggruppamento temporaneo di imprese. Nel caso in cui il personale sia adibito a diverse mansioni all'interno della stessa giornata lavorativa, dovrà essere previsto il cambio della divisa allo scopo di garantire il rispetto di quanto previsto in materia di Salute e Sicurezza Alimentare.

La divisa dovrà essere provvista di targhette di riconoscimento conformi alle normative di tutela della salute nei luoghi di lavoro (art. 26 D. Lgs. 81/2008) riportanti l'identificativo dell'Appaltatore, della persona e della mansione svolta.

La divisa dovrà essere mantenuta in perfetto stato di pulizia e di decoro. La fornitura al personale dei dispositivi di protezione individuale (mascherine, copri scarpe e cuffie, guanti, ecc.), è a carico dell'Appaltatore.

ART. 11 - COMPORTAMENTO DEL PERSONALE

I dipendenti dell'Appaltatore che presteranno servizio saranno obbligati a tenere un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza, sia nei confronti degli utenti che del personale dell'Azienda, e ad agire in ogni occasione con diligenza professionale.

L'Appaltatore inoltre si dovrà impegnare ad impiegare personale che osservi diligentemente le norme e le disposizioni disciplinari dell'Azienda, impegnandosi nel contempo a sostituire quegli operatori che diano motivo di fondata lagnanza da parte dell'Azienda stessa.

In particolare l'Appaltatore dovrà curare che il proprio personale:

- ✓ Sia munito di cartellino di riconoscimento e documento di identità personale;
- ✓ Consegni immediatamente i beni ritrovati all'interno delle strutture, qualunque sia il loro valore e stato, al proprio responsabile diretto che dovrà consegnarli al personale dell'Azienda;
- ✓ Segnali subito ai responsabili dell'Azienda ed al proprio responsabile diretto le anomalie rilevate durante lo svolgimento del servizio;
- ✓ Non prenda ordini da estranei per l'espletamento del servizio;
- ✓ Rifiuti qualsiasi compenso e/o regalia;
- ✓ Rispetti il divieto di fumare;
- ✓ Rispetti gli orari ed i piani di lavoro concordati dall'Appaltatore con l'Azienda;
- ✓ Indossi esclusivamente la divisa pulita, priva di evidenti imperfezioni e segni di usura;
- ✓ Non indossi la divisa al di fuori dell'orario di servizio.
- ✓ Utilizzi sempre i segnali di avvertimento/pericolo durante e subito dopo l'attività di sanificazione (es. pavimento bagnato), rispettando anche le indicazioni date dal DEC o suo incaricato;
- ✓ Non utilizzi strumenti e/o attrezzature (telefoni, fotocopiatrici, ecc.) presenti nelle varie strutture;
- ✓ Non si trattenga nei locali dell'Azienda oltre il termine del lavoro.

L'Appaltatore sarà comunque responsabile del comportamento dei suoi dipendenti in orario di servizio e risponderà dei danni derivati a terzi, siano essi utenti che dipendenti dell'Azienda e/o di altre imprese appaltatrici della stessa, causati da comportamenti imputabili ai propri dipendenti.

ART. 12 - FORMAZIONE DEL PERSONALE

L'Appaltatore dovrà effettuare con oneri posti a proprio carico i corsi di formazione previsti dalla legge e successivamente di aggiornamento obbligatori per tutto il personale dipendente impiegato nel servizio, nelle materie relative ai servizi oggetto dell'Appalto. Tale disposizione opera anche per gli ulteriori corsi di formazione indicati dall'Appaltatore in sede di offerta tecnica.

Nello specifico è richiesto il corso di formazione/aggiornamento in materia di HACCP, in conformità alla normativa vigente, e così come previsto in attuazione dalla Deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 540 del 06/05/2024 e dei Regolamenti (CE) n. 852/2004 e 853/2004.

L'Appaltatore, entro 60 (sessanta) giorni dall'inizio del servizio, dovrà presentare all'Azienda il proprio programma di formazione del personale, le ore di formazione svolte, i docenti dei corsi con relativo profilo sintetico curriculare, l'impostazione delle verifiche con cui è stato valutato l'apprendimento dei partecipanti, le date e le sedi dei corsi organizzati, i dati dei partecipanti e il foglio delle firme di presenza, i test di verifica effettuati e i risultati conseguiti. Resta fermo che l'Appaltatore potrà verificare i contenuti formativi impartiti al personale già operante nella precedente gestione al fine di adeguare i propri interventi formativi. Per il personale assunto in corso di esecuzione contrattuale destinato alla commessa, deve essere presentata analoga documentazione entro 60 (sessanta) giorni dall'immissione in servizio. L'Appaltatore, su richiesta dell'Azienda, dovrà fornire lo stato di formazione di tutto il personale alle sue dipendenze.

L'Appaltatore deve, inoltre, rendere disponibile su richiesta dell'Azienda, le evidenze dell'avvenuta esecuzione di ogni evento formativo e dell'efficacia dello stesso, rendendo disponibili schede di registrazione, con firma dell'operatore, e questionari che dimostrino l'efficacia della formazione svolta.

Durante le attività formative l'Appaltatore dovrà provvedere alle opportune sostituzioni in modo da garantire la continuità del servizio.

ART. 13 - OBBLIGHI RETRIBUTIVI, PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI DELL'APPALTATORE

Il personale addetto al servizio dovrà essere regolarmente assunto dall'Appaltatore, ovvero trovarsi in posizione di rapporto disciplinato da un contratto d'opera con l'Appaltatore o da una forma di contratto di lavoro regolare prevista dalla normativa vigente.

L'Appaltatore dovrà assicurare il rispetto della vigente normativa fiscale, previdenziale, assistenziale ed assicurativa nei confronti del personale in servizio, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

L'Appaltatore è obbligato altresì ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto di contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data dell'esecuzione dell'appalto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria ed applicabile alla località. L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei sopra indicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione. L'Appaltatore si impegna ad esibire su richiesta dell'Azienda la documentazione attestante l'osservanza degli obblighi suddetti.

L'Appaltatore è tenuto a detenere presso i luoghi di esecuzione dell'appalto la documentazione idonea a dimostrare la regolarità dei rapporti di lavoro intercorrenti con i lavoratori impiegati nell'esecuzione del servizio.

Entro 30 (trenta) giorni dall'inizio dell'esecuzione del servizio l'Appaltatore dovrà trasmettere all'Azienda copia della comunicazione consegnata ai lavoratori ai sensi dell'articolo 1 del D.Lgs. 26 maggio 1994, n. 152 sulle condizioni applicabili al rapporto di lavoro. Analogamente l'Appaltatore dovrà provvedere nel caso di nuovi inserimenti di personale nella forza lavoro utilizzata per l'esecuzione del servizio.

L'Azienda si riserva la facoltà di non procedere al pagamento delle prestazioni nel caso in cui emergano inadempienze tra Appaltatore e personale dipendente fino alla definizione della vertenza. Per tale sospensione o ritardo di pagamento l'Appaltatore non potrà opporre eccezione all'Azienda neanche a titolo di risarcimento danni.

Nel caso di subappalto, l'Appaltatore risponderà ugualmente degli obblighi enunciati nel presente articolo.

Il presente appalto rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 17-bis del D. Lgs. 241/1997 come introdotto dall'art. 4 del DL n. 124/2019.

L'Appaltatore, pertanto:

- determina e trattiene l'importo delle ritenute fiscali calcolate sui redditi di lavoro dipendente e assimilati corrisposti ai lavoratori impegnati nell'esecuzione del servizio per tutta la durata del contratto;
- provvede al versamento delle medesime nel rispetto del termine ordinario, ma senza poterle compensare nel modello F24 con proprie posizioni creditorie.

Nei 5 giorni lavorativi successivi rispetto alla scadenza del termine per il pagamento delle ritenute, l'Appaltatore trasmette all'Azienda:

- i modelli F24 utilizzati per il pagamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati dei lavoratori impiegati nell'appalto;
- un elenco nominativo di tutti i lavoratori, indicandone anche il codice fiscale, impiegati nel mese precedente nell'esecuzione del servizio, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun lavoratore;
- l'ammontare della retribuzione corrisposta a ciascun lavoratore impiegato nell'esecuzione del servizio affidato dall'Azienda;
- il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente per ciascun lavoratore, con separata indicazione delle ritenute relative alla prestazione affidata dall'Azienda.

L'Appaltatore è responsabile per la corretta determinazione e per la corretta esecuzione delle ritenute, nonché per il versamento delle medesime, senza possibilità di compensazione nel modello F24. Tale responsabilità sussiste anche nel caso in cui non fornisca al Committente i modelli F24 utilizzati per il versamento delle ritenute e i dati necessari per permettergli di verificare la corretta determinazione delle medesime.

Ove l'Azienda riscontri un inadempimento agli obblighi sopra illustrati:

- sospende il pagamento dei corrispettivi maturati dall'Appaltatore, finché perdura l'inadempimento, fino alla concorrenza del 20% del valore complessivo del servizio o se inferiore per un importo pari all'ammontare delle ritenute non versate, nel caso in cui non riceva, entro i 5 giorni successivi al termine per il versamento, i modelli F24 utilizzati per il pagamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati dovute in relazione ai lavoratori impiegati nell'esecuzione dell'opera o del servizio, o nel caso in cui li abbia ricevuti ed abbia rilevato un omesso o insufficiente versamento;
- comunica l'inadempimento riscontrato all'Agenzia delle Entrate competente entro 90 giorni.

L'Appaltatore può disapplicare la disciplina di cui sopra presentando all'Azienda il certificato in corso di validità rilasciato dall'Agenzia delle Entrate che attesti il possesso dei requisiti che ne legittimano la disapplicazione, ovvero:

- risulti in attività da almeno 3 anni, sia in regola con gli obblighi dichiarativi e abbia eseguito nel corso dei periodi d'imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell'ultimo triennio versamenti complessivi registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dell'ammontare dei ricavi o compensi risultanti da tali dichiarazioni;
- non abbia iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli Agenti della Riscossione per imposte sui redditi, IRAP, ritenute e contributi previdenziali

per importi superiori a 50.000,00 euro, per i quali siano ancora dovuti pagamenti o non vi siano provvedimenti di sospensione o piani di rateazione per i quali non sia intervenuta la decadenza.

ART. 14 - SCIOPERI – ASSEMBLEE – CAUSE DI FORZA MAGGIORE

Nel caso di scioperi o di assemblee sindacali interne e/o esterne o di altra causa di forza maggiore, si rimanda a quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

L'Appaltatore dovrà provvedere a segnalare all'Azienda la data effettiva dello sciopero programmato e/o la data dell'assemblea sindacale con almeno 5 (cinque) giorni di anticipo.

In tutti i casi di interruzioni del servizio, anche per cause di forza maggiore, l'Appaltatore dovrà tenere traccia del lavoro non svolto, e ripristinare l'adeguatezza dello stato dei locali/attrezzature prima dello svolgimento del servizio successivo, secondo le ore che saranno rendicontate a consuntivo.

ART. 15 - CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA E STABILITA' OCCUPAZIONALE

Ai sensi dell'art. 57 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., e dell'art. 3, co. 2 della L.R.T. n. 18/2019, nel rispetto dei principi dell'Unione Europea ed in conformità alle norme comunitarie e nazionali in tema di valorizzazione e tutela delle esigenze sociali ivi richiamate, il presente appalto sarà sottoposto all'osservanza delle disposizioni in materia di cessazione/cambio di appalto e di salvaguardia e stabilità dell'occupazione. Pertanto, al fine di realizzare la stabilità occupazionale, l'Appaltatore è chiamato ad attuare le necessarie azioni per il riassorbimento del personale attualmente impiegato nel servizio dell'Appaltatore uscente, come previsto dall'art. 102 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i..

Ai sensi degli artt. 11 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. e 3, co. 1, della L.R.T. n. 18/2019, l'Appaltatore applica al personale impiegato nell'esecuzione delle attività dell'appalto il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con le effettive attività da espletare nell'ambito dell'appalto, svolte dall'impresa anche in maniera prevalente.

La stazione appaltante ha individuato quale contratto connesso alle effettive attività da espletare il **"CCNL per personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi", per il personale dipendente da imprese esercenti turismo, ristorazione collettiva e commerciale, alberghi", codice univoco ID CNEL H05Y**. Per le finalità di cui ai punti precedenti, l'appaltatore è obbligato all'applicazione dell'art. 4 del predetto CCNL secondo le modalità previste dalla lettera a) del citato articolo.

In caso di raggruppamento temporaneo di impresa o consorzio ordinario di concorrenti, gli obblighi di cui al presente articolo si estendono alle imprese mandanti per le relative prestazioni; l'impresa mandataria è comunque solidalmente responsabile in caso di mancata applicazione della disciplina di cui sopra da parte delle mandanti. In caso di consorzi, il consorzio è solidalmente responsabile in caso di mancata applicazione della disciplina di cui sopra da parte delle consorziate esecutrici.

Al fine del rispetto della presente clausola, vengono forniti, negli allegati "elenchi del personale attualmente impiegato" i dati relativi alle unità lavorative attualmente impiegate nel servizio, ossia: numero addetti, qualifica, livelli di anzianità, livello retributivo, sede di lavoro, monte ore settimanale, con specifica indicazione anche degli eventuali lavoratori svantaggiati ex L. 381/91 ed il CCNL applicato.

Ai fini dell'applicazione della clausola di salvaguardia e stabilità occupazionale, l'Azienda, prima della stipula del contratto, fornirà all'Aggiudicatario della procedura di gara l'elenco del personale impiegato dall'Appaltatore uscente per lo svolgimento del servizio, anche ai fini di una tempestiva attivazione delle procedure previste dal CCNL di riferimento.

ART. 16 - CLAUSOLA PER LE PARI OPPORTUNITÀ GENERAZIONALI E PER L'INCLUSIONE LAVORATIVA DELLE PERSONE CON DISABILITÀ O SVANTAGGIATE

Fermo restando quanto previsto al precedente articolo, relativamente alla clausola di stabilità occupazionale, l'Azienda, con l'aggiudicazione del presente appalto, si prefigge, mediante specifiche condizioni di esecuzione, ai sensi dell'art. 57, comma 1 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., anche lo scopo di garantire le pari opportunità generazionali e di promuovere l'inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate. A tal fine, l'Appaltatore, dopo aver conseguito il rispetto della clausola di salvaguardia occupazionale di cui al precedente articolo, s'impegna:

a) a riservare ai soggetti svantaggiati un numero di unità di personale, relativamente alle nuove assunzioni, fino al raggiungimento della quota complessiva dell'8% del personale impiegato nell'appalto. Nella determinazione della predetta quota si terrà conto del personale svantaggiato già impiegato e riassorbito mediante la clausola di cui all'articolo precedente. Ai fini del controllo del rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, sarà utilizzato il dato relativo all'organico medio annuo del personale effettivamente impiegato nel servizio. Il numero delle unità di personale di cui al secondo comma, è determinato computando complessivamente, in rapporto alla durata del contratto, qualsiasi nuovo inquadramento di personale, anche da turn over. Ai lavoratori svantaggiati dovrà essere garantita priorità nell'assunzione sugli altri lavoratori, fino al raggiungimento della quota indicata. I soggetti svantaggiati dovranno essere, di norma, selezionati tra coloro che risultino aver effettuato con successo specifici programmi di accompagnamento al lavoro realizzati dai servizi socio sanitari delle Aziende USL.

b) a riservare una quota, pari ad almeno al 20% delle nuove assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto, dedicata all'occupazione giovanile (concorrono alla categoria le persone fino al compimento del 36° anno di età).

In fase esecutiva, l'Azienda effettua il monitoraggio del rispetto da parte dell'Appaltatore delle clausole di cui al presente articolo.

Per le finalità di cui al comma precedente, l'Appaltatore si obbliga a fornire all'Azienda, con cadenza semestrale, nonché al termine del contratto, le informazioni relative al personale utilizzato nel corso dell'esecuzione del contratto. Tali informazioni dovranno comprendere almeno i seguenti dati: numero di unità, monte ore, CCNL applicato, qualifica, livelli retributivi, scatti di anzianità, sedi di lavoro, eventuali indicazioni di lavoratori assunti ai sensi della L. 68/1999.

ART. 17 – LOCALI, MEZZI E ATTREZZATURE DI LAVORO

Sono messi a disposizione dell'Appaltatore per il suo personale e per le esigenze del servizio oggetto di appalto:

- ✓ Locali spogliatoi del personale;
- ✓ Locali servizi igienici del personale;
- ✓ Locali deposito materiali;
- ✓ Macchine lavastoviglie, compreso nastro scorri-vassoio, lava pentole, lava bicchieri;
- ✓ Attrezzature per il trasporto pasti;
- ✓ Attrezzature di magazzino.

I locali e le attrezzature sopra elencate sono messi a disposizione dell'Appaltatore a titolo gratuito, previa redazione di apposito verbale all'avvio dell'esecuzione dell'appalto. Quanto preso in consegna si intende funzionante, a norma e in buono stato. Laddove siano presenti particolari attrezzature a supporto delle attività di lavaggio e sanificazione in aggiunta a quelle indicate, la loro temporanea o definitiva indisponibilità non può essere considerata causa di aggravio del corrispettivo previsto.

All'avvio dell'esecuzione del contratto verrà sottoscritto tra le Parti un verbale con indicazione dei locali, degli impianti, delle attrezzature e di quant'altro viene messo a disposizione dell'Appaltatore e del relativo stato in cui versano.

Alla scadenza del contratto l'Appaltatore si impegna a riconsegnare all'Azienda quanto ricevuto in perfetto stato di pulizia, funzionamento e manutenzione, tenuto conto della normale usura

derivante dall'utilizzo durante la gestione. A tal fine il DEC verifica, in contraddittorio con l'Appaltatore, la consistenza e lo stato di manutenzione dei beni consegnati o in restituzione, e ne accerta la corrispondenza all'inventario redatto in sede di verbale di consegna. Qualora fossero individuati danni arrecati alla struttura, impianti, macchinari ed arredi dovuti ad imperizia, incuria o altra causa imputabile all'Appaltatore, questi saranno stimati ed addebitati interamente all'Appaltatore. In questo caso l'Azienda si riserva di avvalersi della garanzia di cui al successivo articolo 20, fatta salva la possibilità di richiedere il risarcimento per gli eventuali maggiori danni.

La manutenzione tecnica dei locali e delle attrezzature di cui sopra è a carico dell'Azienda e, pertanto, l'Appaltatore deve richiedere per scritto a chi preposto l'esecuzione di tutti gli interventi necessari al ripristino. Gli interventi richiesti saranno valutati dall'Azienda. In caso di guasti delle attrezzature dovuti ad inadempienze o uso improprio delle stesse, sarà addebitato all'Appaltatore il costo sostenuto dall'Azienda per la riparazione oltre, in caso di guasto della macchina lavaggio stoviglie, all'addebito del costo dei prodotti monouso utilizzati per l'erogazione del servizio.

Durante l'esecuzione dell'appalto, l'Appaltatore si impegna a mantenere in buono stato i locali e le attrezzature in propria disponibilità, a non apportare modifiche, innovazioni o trasformazioni agli stessi nonché agli impianti, alle macchine e agli arredi, senza previa autorizzazione scritta dell'Azienda.

L'Appaltatore dovrà utilizzare, durante l'espletamento del servizio, attrezzature e prodotti di propria disponibilità.

L'impiego degli attrezzi e delle macchine, la loro scelta e le loro caratteristiche tecniche dovranno essere perfettamente compatibili con le caratteristiche dei locali e il loro uso, dovranno essere tecnicamente efficienti e mantenute in perfetto stato, inoltre dovranno essere dotate di tutti quegli accorgimenti ed accessori atti a proteggere e salvaguardare l'operatore e/o terzi da eventuali infortuni.

Tutte le macchine ed i componenti di sicurezza dovranno essere conformi a quanto stabilito dalla normativa vigente.

L'Appaltatore sarà responsabile della custodia sia delle macchine e attrezzature tecniche sia dei prodotti utilizzati. L'Azienda non è responsabile nel caso di eventuali danni o furti delle attrezzature e dei prodotti.

Su tutte le attrezzature e macchine utilizzate dall'Appaltatore per il servizio, dovranno essere applicate targhette indicanti il nominativo o il contrassegno dell'Appaltatore stesso. Dovranno essere sempre preventivamente concordate e autorizzate eventuali variazioni di apparecchiature e di attrezzature o di quant'altro necessario per l'espletamento del servizio rispetto a quanto contrattualmente definito.

La scopatura a secco, l'uso di spazzoloni e stracci per pavimenti, sistemi tipo "MOP", sono ammessi solo in casi eccezionali dovuti a guasti di specifiche attrezzature e/o alla tipologia dei locali.

Tutte le attrezzature utilizzate devono essere sempre pulite e prive di polvere. Tutto il materiale pluriuso, dopo l'utilizzo, deve essere allontanato, lavato, disinfettato ed asciugato prima del riutilizzo. Le modalità relative a dette operazioni devono essere indicate nel progetto-offerta tecnica.

L'Appaltatore deve garantire il rispetto di tutte le normative igienico-sanitarie in vigore, riguardanti il settore ristorazione, gli alimenti e tutti i prodotti in uso, nonché applicare le procedure previste dai Piani di Autocontrollo per i locali e le attrezzature assegnate.

ART. 18 - PRODOTTI E MATERIALI DI CONSUMO

I prodotti per l'igiene quali i detergenti multiuso destinati alla pulizia di ambienti interni, detergenti per finestre e detergenti per servizi sanitari utilizzati dall'appaltatore per le pulizie ordinarie, devono essere conformi ai "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e sanificazione di edifici e ambienti ad uso civile, sanitario e per i prodotti detergenti", come integrato dal Decreto Ministeriale 24 settembre 2021. I prodotti diversi da quelli di cui al

precedente comma devono essere utilizzati solo con sistemi di dosaggio o apparecchiature (per esempio, bustine e capsule idrosolubili, flaconi dosatori con vaschette di dosaggio fisse o apparecchi di diluizione automatici) che evitino che la diluizione sia condotta arbitrariamente dagli addetti al servizio.

Queste categorie di prodotti devono essere conformi al Regolamento CE 648/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio e ai "Criteri ambientali minimi" individuati al capitolo 6, punto 6.2 "Specifiche tecniche dei disinfettanti, dei prodotti per impieghi specifici e dei detergenti super concentrati".

Per prodotti diversi da quelli di cui al precedente comma si intendono quelli utilizzati per le pulizie periodiche o straordinarie, quali, a titolo esemplificativo, cere, deceranti, decappanti, deteresolventi, cere metallizzate, smacchiatori di inchiostri, pennarelli, graffiti, nonché i prodotti classificati super concentrati. Per prodotti super concentrati si intendono quei prodotti destinati alla pulizia di ambienti interni di edifici, inclusi i detergenti per finestre e i detergenti per servizi sanitari, con elevata concentrazione di sostanza attiva, ovvero almeno pari al 30% per quelli da diluire e almeno al 15% per quelli pronti all'uso.

Tutti i prodotti utilizzati dall'Appaltatore nell'espletamento del servizio dovranno essere rispondenti a quanto dichiarato nell'offerta tecnica.

I prodotti chimici utilizzati non devono essere tossici o pericolosi per contatto o inalazione e non corrosivi per le superfici. I prodotti utilizzati per la protezione dei pavimenti devono essere antiscivolo. Al fine di evitare contaminazioni, i prodotti devono essere conservati nei contenitori originali e diluiti solo al momento dell'uso rispettando le indicazioni delle case produttrici.

I contenitori utilizzati per la diluizione dovranno riportare in etichetta serigrafata il nome del prodotto e la percentuale di diluizione; l'Appaltatore si impegna a smaltire gli imballaggi dei prodotti ed attrezzature utilizzate secondo la normativa vigente. Il costo dello smaltimento è a carico dell'Appaltatore.

L'Appaltatore non potrà utilizzare prodotti con funzione esclusivamente deodorante/profumante.

L'Appaltatore dovrà assicurare la fornitura dei materiali di consumo necessari per le attività descritte nel Piano Guida allegato al presente Capitolato.

Nello specifico è compresa nel corrispettivo di appalto:

- La fornitura di tutte le attrezzature necessarie per il corretto svolgimento delle attività;
- I materiali di consumo per lo svolgimento delle stesse quali:
 - detergenti, sgrassanti o igienizzanti e quant'altro necessario per i servizi;
 - dosatori di detergente e brillantante per le macchine lavastoviglie, lava pentole, lava bicchieri nonché i granuli per la relativa lava pentole, ove presente;
 - detersivi specifici per le attrezzature autopulenti presenti nelle cucine;
 - test di presenza di detergenti su stoviglie ed utensileria;
- La fornitura di materiali igienico-sanitari di uso ordinario, compatibili con i supporti presenti presso le varie strutture, quali:
 - Sapone lavamani liquido disinfettante con relativo dispenser in sostituzione degli attuali;
 - Carta igienica maxi rotoli: 2 veli, 17,5 gr/mq per velo, pura cellulosa biodegradabile al 100%, colore bianco, assenza di sostanze tossiche, inquinanti e/o irritanti con relativo dispenser in sostituzione degli attuali;
 - Carta a perdere asciuga tutto maxi rotoli: pura cellulosa, 2 veli, 21 gr/mq per velo, aspetto liscio con relativo dispenser in sostituzione degli attuali;
 - Asciugamani piegati intercambiabili a "C": in cellulosa ad un velo, grammatura 45 gr/mq con relativo dispenser in sostituzione degli attuali;
- La fornitura di tubi di gomma e sistole ove necessario e previsto;
- La manutenzione ed eventuale sostituzione dei supporti per i materiali suddetti;
- La fornitura dei sacchi di vario colore per la raccolta differenziata dei rifiuti;
- La fornitura di tappeti antisporcio e antiscivolo da posizionare agli ingressi di ogni struttura oggetto del presente appalto;

- La fornitura di scovolini chiusi e facilmente igienizzabili;
- La fornitura di contenitori per assorbenti igienici nei bagni delle donne e/o bagni promiscui;
- L'installazione, la manutenzione e il rifornimento di apparecchi igienizzanti per water.

Fornitura di contenitori conformi alla normativa vigente per la raccolta dei rifiuti differenziati e indifferenziati, destinati alla cucina, alle aree esterne e agli uffici, comprensiva della sostituzione in caso di usura o danneggiamento. I prodotti di carta tessuto forniti (carta igienica, salviette monouso, ecc.) devono essere in possesso del marchio di qualità ecologica Ecolabel (UE) o di equivalenti etichette ambientali conformi alla norma tecnica UNI EN ISO 14024, così come disposto al punto 5 del Decreto 29 gennaio 2021 "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e sanificazione di edifici e ambienti ad uso civile, sanitario e per i prodotti detergenti".

L'Azienda potrà effettuare prelievi a campione dei prodotti chimici e delle soluzioni per verificarne le caratteristiche e la percentuale dei dosaggi.

ART. 19 - OBBLIGHI IN MATERIA DI GREEN ECONOMY

Ai sensi della legge 221/2015, l'Appaltatore nel corso dell'esecuzione dell'appalto dovrà trasmettere all'Azienda un rapporto semestrale sui prodotti consumati per le esigenze dei servizi inclusi nel contratto, indicando per ciascun prodotto, produttore e nome commerciale del prodotto, quantità di prodotto utilizzata. Il rapporto dovrà essere accompagnato da opportune prove documentali.

ART. 20 - GARANZIA DEFINITIVA, RESPONSABILITA' E POLIZZA ASSICURATIVA

Al momento della stipulazione del contratto l'Appaltatore dovrà presentare, ai sensi dell'art.117 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., garanzia in favore dell'Azienda, in una delle forme previste dalla predetta disposizione normativa e in conformità allo schema di cui al DM MI.S.E. del 16 settembre 2022 n. 193, ed in particolare allo Schema tipo 1.2 "Garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva" e della corrispondente Scheda Tecnica, d'importo pari al 10% dell'importo netto di affidamento o superiore nei casi previsti dalla predetta normativa. Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni di cui all'art. 106, comma 8 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i..

Detta garanzia è estesa a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art.1938 cod. civ., nascenti dalla convenzione e dall'esecuzione dei singoli contratti specifici. In particolare, la garanzia rilasciata è riferita all'assolvimento di tutti gli obblighi specifici assunti dall'Appaltatore, anche quello relativo alla mancata stipula del contratto attuativo e quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali da parte dell'Azienda. La mancata presentazione della garanzia nei termini indicati dall'Azienda comporta la revoca dell'aggiudicazione, con ulteriore azione in danno dell'Appaltatore e l'escussione della garanzia provvisoria presentata in sede di gara.

La garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto previsto all'art.117 comma 8 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta da parte del Committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'Istituto Garante, da parte dell'Appaltatore, del certificato di verifica di conformità attestante la corretta esecuzione della prestazione, emesso dall'Azienda, in riferimento allo stato di avanzamento della esecuzione. Lo svincolo automatico sarà effettuato periodicamente con cadenza semestrale. Lo svincolo è subordinato alla soluzione ed allo scioglimento di eventuali contestazioni e riserve. Di ciascun svincolo progressivo ne deve essere data comunicazione all'Azienda ai fini del monitoraggio della garanzia stessa.

Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'Appaltatore dovrà provvedere al reintegro della stessa, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta.

L'Appaltatore s'intende espressamente obbligato a tenere sollevata e indenne l'Azienda da tutti i danni, sia diretti che indiretti che possono comunque e a chiunque derivare in dipendenza o connessione dell'esecuzione del servizio oggetto del presente Capitolato. L'Appaltatore assume

a proprio carico le responsabilità del buon funzionamento del servizio anche in caso di scioperi e vertenze sindacali del suo personale, promuovendo tutte le iniziative atte ad evitare l'interruzione del servizio.

L'Azienda è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovesse accadere al personale dell'Appaltatore nell'esecuzione del contratto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compreso e compensato nel corrispettivo di appalto. L'Appaltatore è responsabile di ogni danno che possa derivare all'Azienda ed a terzi per fatti od attività connessi con l'esecuzione dei servizi oggetto del presente Capitolato.

Qualora per cause di disservizio imputabili all'Appaltatore derivino danni alle persone e/o alle cose, il medesimo è tenuto al risarcimento dei danni. Analogamente, ove ne derivino danni all'attività dell'Azienda, l'Appaltatore è tenuto al loro risarcimento. In ogni caso, danni, rischi, responsabilità di qualsiasi natura riguardanti le persone e le cose in genere, derivanti dalle prestazioni contrattuali alle medesime ricollegabili, s'intendono assunti dall'Appaltatore che ne risponderà in via esclusiva, esonerandone già in via preventiva ed espressamente l'Azienda.

A tale riguardo l'Appaltatore deve presentare, all'atto della stipulazione del contratto, pena la revoca dell'aggiudicazione, idonea polizza assicurativa rilasciata da Compagnia autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa, stipulata a norma di legge e vincolata a favore dell'Azienda che copra ogni rischio di responsabilità civile per danni comunque arrecati a cose o persone (dell'Azienda e/o terzi a qualsiasi titolo presenti), con massimali unici **non inferiori ad Euro 4.000.000,00 per sinistro**, per persona e per animali o cose, con validità dalla data di stipulazione del contratto e per tutta la durata dello stesso ed eventuali proroghe e fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione del servizio.

In caso di polizza già attivata, l'Appaltatore dovrà produrre un'appendice alla stessa nella quale si espliciti che detta polizza copra anche il servizio in oggetto.

Il massimale unico della polizza non rappresenta il limite del danno eventualmente da risarcire da parte dell'Appaltatore, in quanto quest'ultimo risponderà comunque del risarcimento nel suo valore complessivo.

Ogni documento relativo alla polizza di cui sopra, comprese le quietanze di pagamento, dovrà essere prodotto in copia all'Azienda.

Agli effetti assicurativi l'Appaltatore, non appena a conoscenza dell'accaduto, è tenuto a segnalare all'Azienda eventuali danni o sinistri occorsi, in particolare per quelli conseguenti a fuoriuscite d'acqua a seguito di rotture di tubazioni o di altre apparecchiature. L'accertamento danni verso cose sarà effettuato dall'Azienda alla presenza del Responsabile del Servizio/Gestore del Servizio previamente avvertito. Qualora l'Appaltatore non partecipi all'accertamento in oggetto l'Azienda provvederà autonomamente. I costi accertati costituiranno un titolo sufficiente al fine del risarcimento del danno che dovrà essere corrisposto dall'Appaltatore. Qualora l'Appaltatore non dovesse provvedere al risarcimento o alla riparazione del danno a cose nel termine fissato nella relativa comunicazione di notifica, l'Azienda è autorizzata a provvedere direttamente, trattenendo l'importo sulla fattura di prima scadenza ed eventualmente sulle successive o sulla cauzione, con obbligo di immediato reintegro di questa.

ART. 21 – GESTIONE DEI SINISTRI

Qualora nel corso dell'esecuzione si verificano sinistri alle persone o danni alle proprietà, il direttore dell'esecuzione compila una relazione, che invia al RUP, nella quale descrive il fatto e le presumibili cause e adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre le conseguenze dannose.

Restano a carico dell'Appaltatore:

- a) tutte le misure e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'appalto;
- b) l'onere per il ripristino della situazione preesistente o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti.

L'Appaltatore non può pretendere indennizzi per danni se non in caso fortuito o di forza maggiore. In tali casi l'Appaltatore ne fa denuncia via PEC al DEC entro cinque giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto all'indennizzo.

Al fine di determinare l'eventuale indennizzo al quale può avere diritto l'Appaltatore, spetta al DEC redigere processo verbale alla presenza di quest'ultimo.

In ogni caso, nessun indennizzo è dovuto quando, su relazione del DEC, si stabilisca che a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'Appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

ART. 22 - VERIFICA DI CONFORMITÀ

La verifica di conformità delle prestazioni oggetto di appalto si realizza attraverso:

- ✓ verifica di conformità in corso di esecuzione, trattandosi di servizio con prestazioni continuative;
- ✓ verifica di conformità definitiva.

La verifica di conformità è effettuata dal Direttore dell'esecuzione del contratto o tramite suo assistente incaricato; tale attività è diretta a certificare che le prestazioni contrattuali siano eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico-funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto e delle procedure operative vigenti presso le strutture, nonché delle leggi di settore e del Manuale di autocontrollo dell'Azienda appaltatrice. Le attività di verifica hanno altresì lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settore o dal presente Capitolato.

Le verifiche potranno essere effettuate in qualsiasi momento, senza preavviso e con le modalità di seguito indicate. L'Appaltatore deve garantire l'accesso agli incaricati dell'Azienda in qualsiasi luogo ed ora per effettuare il controllo.

Gli addetti alle verifiche dovranno essere muniti di adeguato documento di identità e di riconoscimento che dovranno obbligatoriamente esibire prima dell'inizio del controllo al personale dell'Appaltatore e sono tenuti a non muovere alcun rilievo al personale dell'Appaltatore, ad eccezione del Responsabile o suo coadiutore.

Il personale dell'Appaltatore non deve interferire sulle procedure di controllo degli incaricati dell'Azienda.

La verifica di conformità in corso di esecuzione si effettua attraverso verifiche a campione.

L'Appaltatore verificherà a campione il corretto espletamento delle attività previste attraverso sopralluoghi "a vista" finalizzati a verificare la correttezza delle procedure di esecuzione dei servizi assegnati con particolare riferimento a:

- ✓ corretto uso degli impianti e delle attrezzature;
- ✓ efficacia dei trattamenti e delle attività svolte;
- ✓ corretta gestione dei rifiuti;
- ✓ modalità e tempi di impiego dei sanificanti;
- ✓ stato igienico-sanitario del personale addetto, degli ambienti ed attrezzature;
- ✓ organizzazione del personale;
- ✓ corretta applicazione del Manuale autocontrollo.

Qualora i controlli effettuati forniscano risultati negativi, l'Appaltatore richiederà opportune azioni correttive. L'Appaltatore dovrà conformarsi alle prescrizioni e fornire, ove richieste, giustificazioni dell'accaduto. Per tutte le verifiche sopra indicate gli incaricati dell'Azienda dovranno redigere appositi verbali, in cui verrà indicata la sanzione da applicare. I verbali dovranno essere sottoscritti anche dal Responsabile del servizio, il quale avrà la facoltà di aggiungere proprie osservazioni in merito alle eventuali contestazioni fatte e fornire le motivazioni sulle irregolarità riscontrate. La mancata presenza del Responsabile, o di persona da lui delegata, comporta l'accettazione tacita del verbale da parte dello stesso. Una copia del verbale sarà consegnata all'Appaltatore. L'Azienda potrà inoltre avvalersi di propri incaricati e degli organi delle Autorità Sanitarie competenti per la verifica igienico-sanitaria dell'efficacia delle operazioni di pulizia, sia mediante metodi rapidi di rilevazione, che mediante analisi

microbiologiche. In caso di esito sfavorevole i costi delle analisi sono a carico dell'Appaltatore, oltre alle eventuali penali. La verifica di conformità definitiva per il rilascio del relativo certificato è effettuata dal Direttore dell'esecuzione in conformità alle disposizioni del Codice.

Il DEC incaricato della verifica di conformità definitiva rilascia il certificato di verifica di conformità definitivo, redatto ai sensi dell'art.116, comma 5 e secondo le prescrizioni di cui all'allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., quando risulti che l'Appaltatore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali. Il certificato di verifica di conformità definitivo viene trasmesso per la sua accettazione all'Appaltatore, il quale deve firmarlo nel termine di 15 giorni dal ricevimento dello stesso. All'atto della firma egli può aggiungere le contestazioni che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di verifica della conformità del servizio.

Il Certificato di conformità è emesso non oltre 90 (novanta) giorni dalla ultimazione dell'esecuzione e contiene almeno i seguenti elementi:

- ✓ gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi;
- ✓ l'indicazione dell'Appaltatore;
- ✓ il nominativo del direttore dell'esecuzione;
- ✓ la tipologia delle prestazioni;
- ✓ il richiamo agli eventuali verbali di controllo in corso di esecuzione;
- ✓ il verbale di controllo definitivo;
- ✓ l'importo totale ovvero l'importo a saldo da pagare all'Appaltatore, determinando eventuali somme da porsi a carico dell'esecutore d'ufficio in danno o per altro titolo.

ART. 23 – OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE IN MATERIA DI SICUREZZA

L'Appaltatore dovrà garantire al proprio personale addetto allo svolgimento delle attività oggetto dell'Appalto le tutele previste dalla normativa in materia di salute e sicurezza durante il lavoro, con particolare riferimento alle attività di sorveglianza sanitaria, accertamenti sanitari preventivi e periodici a cura del medico competente, ove previste e risultanti dal documento di valutazione dei rischi. Nel caso in cui la valutazione dei rischi dell'Appaltatore preveda l'utilizzo di DPI per lo svolgimento delle attività oggetto dell'Appalto, gli operatori ne devono essere dotati in conformità al Decreto del Ministero della Sanità del 28/09/1990 e del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..

Il personale dell'Appaltatore, nell'accedere sul luogo di lavoro, sarà tenuto al rispetto del calendario e dell'orario preventivamente concordato.

Tramite le planimetrie per la gestione delle emergenze dovrà prendere visione delle vie di fuga e dei presidi antincendio.

Il personale dell'Appaltatore, per poter accedere ed operare negli edifici ed aree di pertinenza dell'Azienda, prima di iniziare ogni attività, dovrà richiedere autorizzazione al Direttore responsabile, un suo sostituto o al personale presente di turno, concordando con questi la possibilità di eseguire gli interventi senza conseguenze gravose sugli altri lavoratori presenti. Il Direttore o suo sostituto (Capocuoco o Personale presente in turno) comunicherà agli addetti dell'Appaltatore le eventuali limitazioni di accesso, correlate alla presenza di rischi specifici o la necessità di particolari precauzioni per la tutela della salute e sicurezza degli utenti.

L'Appaltatore dovrà tenere a disposizione tutta la documentazione, compreso l'elenco delle sostanze e delle attrezzature utilizzate, comprovante l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione e la corretta gestione in materia di sicurezza e salute sul lavoro sia dell'Azienda che dagli Organi di Vigilanza. L'Azienda si riserva di verificare, anche con ispezioni, il rispetto delle norme di sicurezza e salute sul lavoro e di risolvere il contratto o intraprendere azioni coercitive nel caso venissero meno lo standard di salute e sicurezza previsto.

L'Appaltatore dovrà assicurare una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza a ciascun lavoratore, con particolare riferimento alle modalità di esecuzione in sicurezza degli interventi scaturenti dall'attività oggetto dell'Appalto ed alle proprie mansioni, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 81/2008, del D.Lgs. 230/1995, del D.M. 10.02.98 e D.M. 388/03, nonché sulle misure di prevenzione da adottare necessarie alla salvaguardia della sicurezza e salute degli operatori ed alla protezione dell'ambiente.

L'Appaltatore dovrà curare che il proprio personale:

- esponga la tessera di riconoscimento;
- indossi gli indumenti di lavoro ed eventuali Dispositivi di Protezione Individuale;
- rispetti il divieto di fumo e di assunzione di sostanze psicotrope;
- sia adeguatamente formato e informato sui rischi potenziali per la salute e la sicurezza;
- attui tutte le misure di prevenzione e protezione previste;
- si attenga e rispetti le indicazioni della segnaletica stradale, aziendale e di sicurezza;
- non ingombri con materiali e attrezzature i percorsi di esodo e le uscite di emergenza;
- eviti l'uso di cavi volanti che possano causare intralcio e prolunghe in genere;
- non manometta segnaletica o presidi di sicurezza installati nelle aree interessate dai lavori;
- sempre segnali, al proprio diretto superiore e/o alla Direzione dell'esecuzione, le situazioni non conformi alle disposizioni di sicurezza di cui alle normative di legge e/o disposizioni aziendali;
- non lasci incustoditi materiali e attrezzature che possono costituire fonte potenziale di pericolo in luoghi di transito e di lavoro;
- movimenti i materiali e le attrezzature in sicurezza, evitandone il trasporto e la collocazione in equilibrio instabile; i veicoli adibiti al trasporto di persone e materiali devono procedere a non più di 15 Km/hr; dovrà essere aumentata la visibilità e l'identificazione dei stessi (es. fari accesi o luci lampeggianti); è assolutamente vietata la sosta nelle aree riservate ai mezzi di soccorso ed ai disabili;
- non usi materiali, attrezzature, apparecchiature, impianti e mezzi di trasporto di proprietà dell'Azienda se non previa autorizzazione;
- separi con transenne o simili le zone rischiose e quelle interessate dai lavori in contratto di appalto, utilizzando, ove necessario, segnaletica di salute e sicurezza e segnalatori acustici e/o luminosi, facendo riferimento alla cartellonistica;
- non abbandoni rifiuti di nessun genere;
- mantenga tutte le aree di lavoro in perfetto stato di ordine e pulizia;
- nell'eventualità, utilizzi solo ed esclusivamente macchinari e attrezzature conformi alla normativa vigente, marcate CE quando previsto, e collegate a terra.

Prima di procedere all'aggiudicazione l'Azienda procede in capo all'Appaltatore dell'appalto alla verifica di idoneità tecnico-professionale prevista dall'articolo 16 della Legge Regionale Toscana 13 luglio 2007, n. 38 e ss.mm., provvedendo a controllare il rispetto da parte di questo dei seguenti adempimenti:

- ✓ nomina del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale;
- ✓ nomina del medico competente;
- ✓ individuazione del/i preposto/i;
- ✓ adeguata e documentata formazione dei propri lavoratori in materia di sicurezza e salute;
- ✓ dotazione del Documento di valutazione dei rischi avente data certa.

ART. 24 – RISCHI INTERFERENZIALI

Il documento di valutazione dei rischi interferenti (DUVRI), allegato alla documentazione di gara, contiene una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia di prestazione oggetto del presente Appalto, che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto, così come previsto dall'art. 26, comma 3-ter del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..

Resta comunque onere dell'Appaltatore elaborare, relativamente ai costi della sicurezza afferenti all'esercizio della propria attività, il documento di valutazione dei rischi e di provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi all'attività svolta dalle stesse.

ART. 25 – SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

Il subappalto del contratto è regolato dall'art. 119 del Codice, con le limitazioni di seguito indicate.

Non possono costituire oggetto di subappalto e devono pertanto essere eseguite direttamente dall'Appaltatore le prestazioni di cui all'articolo 1 descritte nell'**Allegato 2 "PIANO GUIDA SERVIZI ORDINARI E SERVIZI OPZIONALI"**, ad eccezione dei servizi opzionali.

Tale scelta è motivata dalla rilevanza che assumono, rispetto al complesso dell'attività oggetto di appalto, le prestazioni in parola, che costituiscono il nucleo centrale della prestazione e dalla conseguente necessità rilevata che le stesse siano eseguite direttamente dall'Appaltatore in quanto soggetto rispetto al quale è stato accertato in sede di gara il possesso dei necessari requisiti di capacità economico-finanziaria e idoneità tecnico-professionale, di capacità organizzativa e gestionale e di affidabilità, anche quanto alla applicazione di tutti gli obblighi e cautele poste a salvaguardia del personale impiegato nell'esecuzione dell'appalto, quali indicatori atti a fornire all'Azienda la garanzia in ordine ad una esecuzione dell'appalto nel pieno rispetto delle prescrizioni fissate dalla documentazione di gara, anche in ragione del rapporto di diretta afferenza che lega il servizio in parola al servizio ristorazione a gestione diretta.

L'Appaltatore è tenuto ad indicare nell'offerta le parti del servizio che intende eventualmente subappaltare, con la corrispondente quota percentuale rispetto all'importo complessivo; in mancanza di tale indicazione il subappalto non può essere autorizzato. I contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite nella raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione europea, del 6 maggio 2003, ferma restando la possibilità di indicare in sede di offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

Il subappalto deve essere autorizzato dall'Azienda a seguito di apposita istanza dell'Appaltatore, con allegata la documentazione prevista dall'articolo 119, commi 5 e 16, del Codice. Il termine previsto dal comma 16 del citato art. 119 decorre dalla data di ricevimento della predetta istanza. L'Azienda a sua volta autorizza per iscritto, previa verifica degli adempimenti di cui all'art. 119 del Codice e di quanto previsto all'art. 3, comma 7, comma 8 e comma 9, della L. n. 136/2010, lo svolgimento delle attività in subappalto. Fino a quella data non è consentito dare esecuzione alle attività oggetto di richiesta di subappalto.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto.

Il DEC, in caso di prestazioni svolte in subappalto:

- ✓ verifica la presenza sul luogo dell'esecuzione del contratto delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti, che non sono subappaltatori, i cui nominativi sono stati comunicati alla stazione appaltante ai sensi dell'articolo 119, comma 2, del Codice;
- ✓ controlla che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di prestazioni ad essi affidate, nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato;
- ✓ registra le contestazioni dell'Appaltatore sulla regolarità delle prestazioni eseguite dal subappaltatore e, ai fini della sospensione dei pagamenti all'Appaltatore, determina la misura della quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione;
- ✓ provvede, entro le ventiquattro ore, alla segnalazione al RUP dell'inosservanza, da parte dell'Appaltatore, delle disposizioni inerenti agli obblighi di cui all'articolo 119 del Codice.

L'Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti dell'Azienda per l'esecuzione delle prestazioni oggetto di subappalto, sollevando l'Azienda medesima da ogni pretesa dei

subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione delle prestazioni subappaltate.

Il subappalto non autorizzato, oltre alla risoluzione di diritto del contratto, comporta la segnalazione del fatto all'Autorità Giudiziaria per l'eventuale applicazione delle sanzioni penali previste dal primo comma dell'art. 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato da ultimo dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

Il contratto non può essere ceduto a terzi, neppure parzialmente, a pena nullità ai sensi del comma 1 dell'art. 119 del Codice, fatti salvi i casi di fusione, accorpamento o cessioni/acquisizioni di ramo d'Azienda.

In caso di fusione o trasformazione di ristrutturazioni societarie che comportino successione nei rapporti pendenti, l'Appaltatore si impegna a comunicare immediatamente all'Azienda ogni variazione che comporti il subentro di altro operatore economico, al fine di consentire di predisporre l'atto autorizzativo. Il subentrante dovrà trasmettere una nota con cui si impegna a mantenere le preesistenti condizioni economiche e normative del servizio e una copia dell'atto di cessione o fusione.

La possibilità di contrattare con il nuovo operatore economico risultante dalla cessione o dalla fusione di aziende rimane comunque subordinata alla verifica del rispetto degli adempimenti legislativi in materia di affidamento di pubblici servizi e all'autorizzazione dell'Azienda.

Si applica in ogni caso quanto previsto all'art. 120, comma 1, lettera d) del Codice. In caso di consorzi o RTI si applica quanto previsto all'art. 68 del medesimo decreto.

ART. 26 - AVVIO ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Il Direttore dell'esecuzione, sulla base delle disposizioni del Responsabile unico di progetto, dopo che il contratto è divenuto efficace, dà avvio all'esecuzione delle prestazioni, fornendo all'Appaltatore tutte le istruzioni e direttive necessarie e redigendo, laddove sia indispensabile in relazione alla natura e al luogo di esecuzione delle prestazioni, apposito verbale firmato anche dall'Appaltatore, nel quale sono indicati laddove compatibile con la tipologia di prestazioni:

- ✓ le aree e gli eventuali ambienti dove si svolge l'attività;
- ✓ la descrizione dei mezzi e degli strumenti eventualmente messi a disposizione dalla stazione appaltante.

Il verbale contiene altresì la dichiarazione attestante che lo stato attuale degli ambienti è tale da non impedire l'avvio o la prosecuzione dell'attività.

L'Azienda può disporre l'esecuzione anticipata previa acquisizione di nulla osta da parte del Responsabile Unico di Progetto, in tali casi il Direttore dell'esecuzione indica nel verbale di avvio quanto predisposto o somministrato dall'Appaltatore per il rimborso delle relative spese. Quando il DEC, fermo quanto sopra, ordina l'avvio dell'esecuzione del contratto in via di urgenza, indica nel verbale di consegna le prestazioni che l'Appaltatore deve immediatamente eseguire.

ART. 27 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

La stipulazione del contratto avviene, ai sensi dell'art. 18 del Codice in forma pubblico-amministrativa a cura dell'Ufficiale Rogante dell'Azienda in modalità elettronica, di norma entro 60 (sessanta) giorni dalla data in cui l'aggiudicazione definitiva diventa efficace e in ogni caso decorso il termine di cui al predetto art. 18, comma 3 del Codice.

L'incaricato dell'Appaltatore o per la sottoscrizione del contratto dovrà essere munito di certificato di firma digitale, rilasciato da una Autorità di certificazione della firma digitale, valido e non scaduto.

Tutte le spese, imposte e tasse, inerenti e conseguenti alla stipula del contratto, con la sola esclusione dell'I.V.A., sono e saranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore.

L'Azienda provvederà, con nota scritta, a comunicare all'Appaltatore cui ha deciso di aggiudicare la gara, l'aggiudicazione della stessa, richiedendo contestualmente l'invio, entro e non oltre 20 (venti) giorni, di tutta la documentazione necessaria per la stipulazione del contratto di appalto.

In caso di ritardo nella completa presentazione da parte dell'Appaltatore della suddetta documentazione si applicherà ai sensi dell'art. 126 del Codice una penale di 0,8 per mille dell'importo netto di aggiudicazione per ogni giorno di ritardo rispetto al termine ultimo fissato nella lettera di richiesta (farà fede al riguardo la data di arrivo al protocollo dell'Azienda).

Nel caso che detto ritardo superi i 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della richiesta di documentazione si determinerà la decadenza automatica dall'aggiudicazione, senza necessità da parte dell'Azienda di messa in mora o di ricorso all'Autorità giudiziaria.

L'Azienda si riserva la facoltà di disporre l'esecuzione anticipata del servizio ai sensi dell'art. 17, comma 9 del Codice.

ART. 28 - RINUNCIA ALL'AGGIUDICAZIONE

Qualora l'Operatore economico risultato aggiudicatario dell'appalto rinunci all'aggiudicazione non potrà avanzare alcuna azione di recupero della garanzia di cui all'articolo 20. L'Azienda in tal caso richiederà il risarcimento dei danni oltre ad intraprendere qualsiasi altra azione legale atta a tutelare i propri interessi.

ART. 29 – RECESSO

Fermo restando quanto previsto in materia di Informativa antimafia dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, l'Azienda può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento delle prestazioni eseguite. Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo PEC.

Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 20 (venti) giorni dal ricevimento di detta comunicazione.

In caso di recesso l'Appaltatore avrà diritto al pagamento delle prestazioni regolarmente effettuate ed accettate dalla Direzione dell'esecuzione, rinunciando espressamente a qualsiasi ulteriore ed eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, e ad ogni ulteriore compenso, indennizzo o rimborso spese.

E' fatto divieto all'Appaltatore di recedere dal contratto.

ART. 30 - CLAUSOLA DI REVISIONE PREZZI

Ai sensi dell'art. 60 e Allegato II.2-bis del Codice è ammessa la revisione dei prezzi al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 (cinque) per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 (ottanta) per cento del valore eccedente la variazione del 5% applicata alle prestazioni da eseguire.

Le clausole di revisione prezzi sono attivate automaticamente dalla Stazione Appaltante, anche in assenza di istanza di parte, quando la variazione dell'indice sintetico, calcolato in coerenza con la Sezione III dell'Allegato II-2bis al Codice, supera, in aumento o in diminuzione, la soglia del 5 per cento dell'importo contrattuale risultante dal provvedimento di aggiudicazione.

Il servizio oggetto del presente appalto si qualifica con codice CPV 90900000-6 Servizi di pulizia e disinfestazione come da elenco riportato nella Tabella D, di cui all'Allegato II-2bis Codice.

Sulla base delle associazioni di cui alla Tabella D.2, di cui all'Allegato II-2bis del Codice, la Stazione appaltante associa al codice CPV del presente appalto, quale indice sintetico ISTAT di riferimento i Prezzi alla Produzione dei Servizi (PPS) codice ATECO 81.2 Attività di pulizia e disinfestazione, così come indicato nella tabella predetta. Gli indici di prezzo, unitamente alla relativa metodologia di calcolo, sono pubblicati sul sito internet istituzione dell'ISTAT. La

Stazione Appaltante monitora l'andamento dell'indice di revisione con cadenza trimestrale al fine di valutare la sussistenza delle condizioni per l'attivazione della clausola di adeguamento prezzi. La variazione del prezzo è calcolata come differenza tra il valore dell'indice sopra individuato al momento della rilevazione ed il corrispondente valore al mese del provvedimento di aggiudicazione. In caso di sospensione o proroga dei termini di aggiudicazione dell'appalto, il valore di riferimento per il calcolo della variazione del prezzo è quello relativo al mese di scadenza del termine massimo per l'aggiudicazione.

La Stazione Appaltante procede al calcolo della variazione utilizzando la seguente formula:

$$Vt = \frac{It - Io}{Io} * 100$$

dove t = 0 corrisponde alla data di inizio del primo periodo di rilevazione e t = 1, 2, 3, t corrisponde alla data di fine del periodo di rilevazione considerato e I è l'indice utilizzato.

Qualora in esito a tale verifica emerga il sussistere delle condizioni che, a norma del comma 1, legittimano l'attivazione della revisione prezzi, il RUP promuove, nei successivi 30 (trenta) giorni, l'adozione degli adempimenti necessari a formalizzare i prezzi revisionati, da applicare alle prestazioni da eseguire, dandone formale comunicazione all'Appaltatore.

Nei contratti di subappalto o ai sub-contratti si applicano le clausole di revisione prezzi di cui all'art. 60 del Codice, riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto, in coerenza con le modalità di cui agli artt. 8 e 14 dell'Allegato II2-bis al Codice.

ART. 31 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI

L'Azienda è soggetta all'applicazione dello "split payment" ai sensi del comma 1 dell'art. 1 del D.L. 50 del 24 aprile 2017, convertito con modifiche nella Legge n. 96 del 21 giugno 2017 e le fatture trasmesse esclusivamente con il sistema di interscambio dovranno recare la dicitura IVA "Scissione dei pagamenti".

La fatturazione dovrà essere effettuata con cadenza mensile dopo che il RUP previa verifica del DEC, abbia accertato che la relativa prestazione (fornitura) è stata effettuata, in termini di quantità e qualità, nel rispetto delle prescrizioni previste nel presente documento e negli altri documenti ivi richiamati.

Nell'ambito della fattura dovranno essere espressamente e separatamente menzionati:

- il riferimento al contratto;
- il codice CIG attribuito alla procedura;
- l'indicazione del punto mensa in favore del quale è stata effettuata il servizio;
- il periodo a cui la fattura si riferisce.

Le fatture elettroniche, intestate all'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Toscana – Viale Gramsci, n. 36 Firenze, dovranno pervenire esclusivamente tramite Sistema di Interscambio (SDI) secondo le relative specifiche tecniche:

- Fatturazione Elettronica sede di Firenze: Codice univoco ufficio: PVBWDD; Nome ufficio: FatturaPA_DSU_FI;
- Fatturazione Elettronica sede di Pisa: Codice univoco ufficio: LUB6UB; Nome ufficio: FatturaPA_DSU_PI;
- Fatturazione Elettronica sede di Siena: Codice univoco ufficio: VNLROD; Nome ufficio: FatturaPA_DSU_SI,

secondo le prescrizioni contenute nel D.M. 55 del 3 aprile 2013 "Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica".

Nel caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese le fatture dovranno essere emesse e trasmesse all'Azienda per il tramite del Sistema di Interscambio (SdI) separatamente da

ciascun soggetto del Raggruppamento per la parte di relativa competenza. In occasione e prima dell'emissione e trasmissione delle fatture ad opera delle società mandanti del RTI, la società mandataria è tenuta a comunicare all'Azienda le prestazioni e/o quote parti di prestazioni eseguite da ciascun membro del Raggruppamento con l'indicazione del corrispondente importo da fatturare. La suddetta comunicazione della società mandataria in occasione di ciascuna fatturazione delle società mandanti costituisce condizione per l'accettazione delle fatture e pertanto, in caso di ricevimento di fatture emesse dalle società mandanti del Raggruppamento, ed in assenza di specifica comunicazione della società capogruppo che autorizza la fatturazione, l'Azienda rifiuterà la fattura ricevuta che non potrà essere ammessa al pagamento.

Ai fini del rispetto dell'art. 11, comma 6, del Codice, nelle fatture emesse nel periodo di vigenza contrattuale nelle modalità sopra indicate, dovranno operare, sull'importo relativo alle prestazioni svolte, una decurtazione dello 0,50% e dare atto di tale decurtazione nel campo descrittivo del medesimo documento. Tale decurtazione comporterà una riduzione della base imponibile a tutti gli effetti di legge, determinando l'effettivo importo oggetto di liquidazione. La fattura emessa a saldo della prestazione dovrà riportare nel campo descrittivo l'importo a saldo riferito all'ultima parte di prestazione svolta e la somma delle decurtazioni dello 0,50% fino ad allora operate nelle precedenti fatture emesse. Il totale degli importi descritti nel campo descrittivo della fattura a saldo costituirà la base imponibile oggetto di liquidazione finale.

I pagamenti saranno disposti dal RUP secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 231/2002 e ss.mm. e ii., a seguito di emissione di fattura redatta secondo le norme in vigore e nel rispetto di quanto sopra illustrato, dopo l'accertamento di regolare esecuzione da parte del Direttore dell'esecuzione, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della stessa.

Ai fini del pagamento del corrispettivo l'Azienda procederà ad acquisire, ai sensi dell'art. 11, comma 6 del Codice, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dell'Appaltatore o delle società costituenti il Raggruppamento e degli eventuali subappaltatori, attestante la regolarità in ordine al versamento di contributi previdenziali e assicurativi per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. Il DURC, ove l'Azienda non sia già in possesso di tale documento in corso di validità precedentemente acquisito per i pagamenti relativi al presente contratto, sarà richiesto all'autorità competente entro i due giorni lavorativi successivi alla data di ricevimento della fattura; il termine di 30 (trenta) giorni per il pagamento è sospeso dal momento della richiesta del DURC e fino alla sua emissione; pertanto nessuna produzione di interessi moratori potrà essere vantata dall'Operatore Economico per detto periodo di sospensione dei termini.

Ai sensi dell'art. 11, comma 6, del Codice, in caso di ottenimento del DURC che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, l'Azienda tramite il RUP segnala alla Direzione provinciale del lavoro le irregolarità eventualmente riscontrate e trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC è disposto direttamente dall'Azienda agli enti previdenziali e assicurativi.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 119 del Codice impiegato nell'esecuzione del contratto, l'Azienda tramite il RUP applica quanto previsto all'art. 11, comma 6, del Codice.

La fattura relativa all'ultima parte del corrispettivo contrattuale deve essere emessa dopo il rilascio del Certificato di verifica di conformità e il relativo pagamento viene disposto secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 231/2002 e ss.mm.ii, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della stessa alle medesime condizioni, compresa la sospensione dei termini di pagamento per la verifica della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dell'Operatore Economico o delle società costituenti il raggruppamento e degli eventuali subappaltatori, prevista nel presente articolo per i pagamenti delle fatture emesse in corso di esecuzione.

Qualora le fatture pervengano in modalità diversa da quella riportata al presente articolo, le

stesse non verranno accettate.

L'Azienda, ai sensi dell'art. 48-bis del DPR n. 602/1973 così come modificato dalla Legge 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, commi 986-989, prima di effettuare il pagamento per un importo superiore ad Euro 5.000,00 (Euro cinquemila/00) procede alla verifica che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo derivante dalla notifica delle cartelle esattoriali. Il termine di 30 (trenta) giorni per il pagamento delle fatture è ulteriormente sospeso nel periodo di effettuazione della verifica suddetta.

In caso di prestazione eseguita dal subappaltatore il pagamento della prestazione verrà eseguito nei confronti dell'Appaltatore che è obbligato a trasmettere, con le modalità di cui al presente articolo, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore, unitamente alla documentazione che dimostri l'avvenuto pagamento esclusivamente tramite conto corrente bancario o postale, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

ART. 32 - VARIAZIONI E SOSPENSIONI DEL CONTRATTO

Nessuna variazione esecutiva o sospensione delle prestazioni, ancorché ordinata o pretesa dal Direttore dell'esecuzione del servizio, dal Responsabile Unico del Progetto o da qualunque altro soggetto titolato, anche se formalmente competente all'ordine (fatte salve le cause di forza maggiore e per motivi di sicurezza), può essere eseguita o presa in considerazione se non risulti da atto scritto e controfirmato dal Responsabile Unico del Progetto. In difetto del predetto atto scritto qualsiasi responsabilità, danno, ritardo o altro pregiudizio che derivi al servizio, compresa l'applicazione delle penali previste dal presente Capitolato, sono a carico dell'Appaltatore.

L'Appaltatore risponde altresì dei maggiori oneri, riconoscibili anche ad altri e diversi soggetti interessati, vs. terzi, in seguito alle variazioni, sospensioni del servizio, altri atti o comportamenti non autorizzati. In ogni caso qualunque sospensione delle prestazioni, per qualunque causa, anche di forza maggiore e/o per motivi di sicurezza, deve essere comunicata tempestivamente per iscritto al Responsabile Unico del Progetto. Il Direttore dell'esecuzione ordina la sospensione dell'esecuzione delle prestazioni del contratto qualora circostanze particolari ne impediscano temporaneamente la regolare esecuzione. Di tale sospensione verranno fornite le ragioni.

La sospensione della prestazione potrà essere ordinata:

- a) per ragioni di necessità o di pubblico interesse;
- b) in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che l'appalto proceda utilmente a regola d'arte.

Il DEC può ordinare la sospensione temporanea delle attività prestazionali indicando le ragioni e l'imputabilità delle stesse nei casi tassativamente indicati dall'art. 121 del Codice.

Della sospensione è redatto apposito verbale che sarà controfirmato e controllato dal Responsabile unico di progetto. Tale verbale dovrà contenere le ragioni della sospensione e le prestazioni eventualmente già effettuate, indicando altresì l'imputabilità delle stesse. In caso di sospensioni totali o parziali delle prestazioni disposte per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'art.121 del Codice, si applicano le penali previste dal presente capitolato.

Il Responsabile unico di progetto ordina la sospensione del contratto per motivi di pubblico interesse.

Alla cessazione delle cause di sospensione il DEC provvederà alla ripresa del contratto redigendone verbale, in contraddittorio con l'Appaltatore. Il verbale di ripresa deve essere controfirmato dal Responsabile unico di progetto. Il verbale di ripresa riporta il nuovo termine di cessazione del contratto laddove ritenuto necessario e compatibile con la natura delle prestazioni dal Responsabile unico di progetto.

ART. 33 - CONTESTAZIONI E RISERVE

Qualsiasi divergenza o contestazione fra l'Appaltatore e l'Azienda inerente all'esecuzione del contratto non darà diritto al primo di sospendere o ritardare l'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto specifico, né titolo a giustificare i ritardi nella continuazione dello stesso.

Le riserve dell'Appaltatore dovranno essere formulate per iscritto, a pena di nullità, al DEC durante il periodo contrattuale.

Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'Appaltatore ritiene gli siano dovute e le relative ragioni; qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della riserva, l'Appaltatore ha l'onere di provvedervi, sempre a pena di decadenza, entro il termine di quindici giorni dal termine di scadenza di esecuzione della prestazione. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

Le riserve e le contestazioni sono esaminate e valutate dalla stazione appaltante al più tardi entro il termine di effettuazione della verifica di conformità.

L'Appaltatore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dell'esecuzione, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo delle prestazioni, quale che sia la contestazione o la riserva che egli manifesti.

ART. 34 - VERIFICA MANTENIMENTO REQUISITI

L'Azienda, per tutta la durata della convenzione, potrà richiedere l'aggiornamento della documentazione presentata per la stipula della convenzione, sia per le dichiarazioni sostitutive di certificazioni con scadenza temporale, sia con riferimento all'ulteriore documentazione relativa ai requisiti generali e speciali. L'Azienda potrà procedere ai controlli con cadenza almeno semestrale sulla permanenza dei requisiti dichiarati dall'Appaltatore.

Resta comunque fermo che l'Appaltatore ha l'obbligo di tenere costantemente aggiornati i documenti amministrativi richiesti per la stipula della convenzione stessa, ciò al fine di consentire di non richiedere in sede di contratto attuativo (e, segnatamente, nella Documentazione amministrativa) detta documentazione, in quanto già resi disponibili.

In particolare, l'Appaltatore ha l'obbligo di:

- A) comunicare immediatamente all'Azienda ogni modificazione e/o integrazione relativa alle attestazioni rilasciate nelle dichiarazioni a corredo dell'offerta;
- B) trasmettere la Dichiarazione Sostitutiva circa il possesso dei requisiti di cui 94 del Codice con cadenza annuale a partire dalla data di stipula della convenzione e per tutta la sua durata (compresa eventuale proroga).

ART. 35 - BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI DI AUTORE

L'Appaltatore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino i diritti di brevetto, di autore e in genere di privativa altrui; l'Appaltatore, pertanto, si obbliga a manlevare l'Amministrazione, per quanto di propria competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.

Qualora venga promossa, nei confronti dell'Amministrazione, azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, l'Appaltatore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, l'Amministrazione è tenuta ad informare prontamente per iscritto l'Appaltatore delle suddette iniziative giudiziarie.

Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui sopra, tenuta nei confronti dell'Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto.

ART. 36 - INSOLVENZA DELL'APPALTATORE

Qualora l'Appaltatore sia sottoposto a liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta e concordato preventivo, in caso di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 122 del Codice o di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del Codice delle Leggi Antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, oppure in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, la Stazione Appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'articolo 124 del Codice. Se l'Appaltatore è un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 17 dell'articolo 68 del Codice.

ART. 37 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

I dati forniti dall'Aggiudicatario saranno utilizzati dall'Azienda per l'istruttoria della gara d'appalto in oggetto e per le finalità strettamente connesse alla relativa esecuzione; il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei sia con elaboratori elettronici a disposizione degli uffici.

I dati personali forniti possono costituire oggetto di comunicazione nell'ambito e per le finalità strettamente connesse al procedimento relativo alla gara d'appalto, sia all'interno degli uffici appartenenti alla struttura del Titolare, sia all'esterno, con riferimento a soggetti individuati dalla normativa vigente.

L'Azienda garantisce all'interessato i diritti di cui al Regolamento UE 2016/679 e pertanto gli interessati hanno il diritto di:

- 1) ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano;
- 2) ottenere indicazioni circa l'origine dei dati personali, finalità e modalità di trattamento, logica applicata per il trattamento con strumenti elettronici, estremi identificativi del Titolare e responsabili, soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza;
- 3) ottenere l'aggiornamento, la rettificazione e, quando vi ha interesse, di integrazione dei dati e, inoltre, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati, l'attestazione che le operazioni che precedono sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rileva impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
- 4) di opporsi, in tutto o in parte e per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

Il Titolare del trattamento è l'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario, con sede in Viale Antonio Gramsci, 36 – 50132 Firenze – Italia, contattabile all'indirizzo PEC dsutoscana@postacert.toscana.it, mail protocollo@dsu.toscana.it

Il Titolare ha nominato un Responsabile della protezione dei dati che è contattabile all'indirizzo mail di posta elettronica dpo@dsu.toscana.it.

ART. 38 – NOMINA A RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

L'Aggiudicatario è tenuto ad osservare, nell'espletamento della prestazione affidata, nonché di quelle eventualmente aggiuntive realizzabili ai sensi del capitolato d'appalto o della legge, il Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 "Regolamento generale sulla protezione dei dati" (d'ora in avanti GDPR), e il D.Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" così come modificato dal D.Lgs. 101/2018, nonché tutte le altre disposizioni connesse emanate anche dall'Autorità Garante per la privacy.

Ai sensi dell'art. 28 del GDPR l'Azienda nominerà l'Aggiudicatario Responsabile del trattamento dei dati personali (d'ora in poi Responsabile).

Il Responsabile, in conformità alle istruzioni impartite dall'Azienda tratterà esclusivamente i dati necessari all'espletamento della prestazione affidata e si obbliga ad osservare gli adempimenti derivanti da tale funzione. Manterrà riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, e si obbliga altresì a non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della prestazione affidata.

Il Responsabile dovrà adottare tutte le misure adeguate di sicurezza ai sensi dell'art. 32 del GDPR secondo le istruzioni del Titolare il quale, in funzione di evoluzioni tecnologiche e/o normative, può richiedere ulteriori misure di sicurezza rispetto a quelle inizialmente previste senza che ciò comporti oneri aggiuntivi a carico del Titolare stesso.

Il Responsabile, nell'ambito della propria organizzazione, autorizzerà le persone a trattare i dati in funzione delle finalità e nei limiti delle attività e prestazioni previste nel presente Capitolato impegnandoli alla riservatezza e ad attuare le disposizioni in materia di Amministratore di sistema dettate dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 28/08/2008 e s.m.i.

Il Responsabile risponde ai sensi degli artt. 2043 e 2049 C.C. per qualsiasi danno cagionato al Titolare o a terzi da atti, fatti o omissioni posti in essere in violazione delle disposizioni del GDPR e delle altre disposizioni in materia di protezione dei dati personali anche da parte dei propri incaricati del trattamento e dagli amministratori di sistema.

Il Responsabile del trattamento non ricorre a un altro responsabile senza previa autorizzazione scritta, specifica o generale, del Titolare del trattamento. Nel caso il Responsabile ricorra ad altro responsabile (Sub Responsabile) per le esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del titolare del trattamento, sul Sub Responsabile sono imposti, mediante contratto o altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati di cui al contratto tra il Titolare e il Responsabile del trattamento.

Per la disciplina di dettaglio in particolare riferita alla funzione di Responsabile del trattamento e ai rapporti negoziali con il Titolare si rinvia al contratto e al suo allegato denominato "Atto per la disciplina del Responsabile del Trattamento dei dati personali."

ART. 39 - ESTENSIONE CODICE DI COMPORTAMENTO

L'Appaltatore, in ottemperanza dell'articolo 2 del "Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Azienda", approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.10 del 4 marzo 2014, quale parte integrante del contratto, sebbene non allegato allo stesso, e reso disponibile sul sito istituzionale dell'Azienda <https://www.dsu.toscana.it/web/ardsu/-/codice-disciplinare-e-codice-di-condotta>, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, compresi quelli dell'eventuale subappaltatore, gli obblighi di condotta previsti dal suddetto Codice in quanto compatibili ed avuto riguardo al ruolo ed all'attività svolta.

L'Appaltatore, ai fini della completa e piena conoscenza del "Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Azienda" si impegna a trasmetterne copia ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, compreso a quelli dell'eventuale subappaltatore, e ad inviare all'Azienda comunicazione dell'avvenuta trasmissione.

ART. 40 - FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia inerente l'appalto ove l'Azienda fosse attore o convenuto, resta intesa tra le parti la competenza del Foro di Firenze, con espressa rinuncia a qualsiasi altro.

ART. 41 – RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

Ai sensi dell'art. 15 e dell'Allegato I.2 del Codice il Responsabile Unico del Progetto, è la Dott.ssa Ornella Fantoni, dipendente dell'Azienda presso il Servizio Ristorazione della sede di Pisa.

E' nominato come Direttore dell'Esecuzione del Contratto la Dott.ssa Elisa Salvadori dipendente dell'Azienda presso il Servizio Ristorazione della sede di Firenze che svolge le funzioni indicate nell'art. 114 e allegato II.14 del Codice.

ART. 42 - NORMA DI RINVIO

Per tutto quanto non espressamente citato nel presente Capitolato si fa riferimento alle leggi e regolamenti vigenti in materia di ristorazione collettiva, anche in materia di igiene e sanità, in quanto applicabili.

Allegati

- 1. PIANO GUIDA SERVIZI ORDINARI E SERVIZI OPZIONALI;**
- 2. ELENCO PERSONALE ATTUALMENTE IMPIEGATO;**
- 3. TABELLA B: UBICAZIONI;**
- 4. TABELLA C: FASCE ORARIE SERVIZI ORDINARI;**
- 5. CALENDARIO AFFLUENZE BASSE, MEDIE, ALTE**
- 6. DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE – DUVRI.**